

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

### 32° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 4 SETTEMBRE 1992

---

**INDICE**

**Commissioni permanenti**

5<sup>a</sup> - Bilancio ..... *Pag.* 3

---

*CONVOCAZIONI* ..... *Pag.* 72

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 1992

**13<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ABIS

*Intervengono il Ministro della sanità De Lorenzo e i sottosegretari di Stato per il tesoro Giagu Demartini e Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 10,25.*

### **IN SEDE REFERENTE**

**Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Viene esaminato l'emendamento 1.501.

Il relatore PICANO illustra le correzioni di errori materiali, da apportare al proprio emendamento 1.501.

Il ministro DE LORENZO si dichiara favorevole all'emendamento 1.501.

Il senatore DIONISI rileva che tale emendamento, rappresenta l'introduzione di una nuova imposta regionale, preannunciato il voto contrario del Gruppo di Rifondazione Comunista.

Il senatore CARPENEDO ritira il proprio emendamento 1.400, poichè assorbito da quello del relatore. Precisa, inoltre, che è necessario chiarire che le tre fonti di finanziamento regionale non devono essere considerate alternative.

Il senatore SPOSETTI richiede al governo un chiarimento sulle conseguenze dell'approvazione dell'emendamento. Le Regioni sono caratterizzate da situazioni occupazionali molto diverse; conseguente-

mente, le risorse che è possibile ottenere dalla variazione delle aliquote contributive variano in modo rilevante. Annuncia, quindi, il voto contrario del Gruppo PDS, poiché l'emendamento creerà una situazione di profonda differenziazione su base regionale. Inoltre dà la possibilità di incrementare in modo notevole la spesa sanitaria; l'impostazione del Governo, infatti, mira a contenere la spesa a livello di bilancio dello Stato, ma non a livello regionale, ove non si pongono freni alla spesa sanitaria.

Il senatore RUSSO Michelangelo chiede al Governo di precisare se la facoltà di aumentare i contributi sanitari, fino al 10 per cento, si cumula alla facoltà di aumentare i tributi regionali fino al 50 per cento. Se la risposta risulta positiva, ritiene eccessivo la facoltà concessa alle Regioni.

Il ministro DE LORENZO precisa che la facoltà di variare le aliquote è concessa al fine di coprire i disavanzi di gestione.

Il senatore RASTRELLI evidenzia la logica di frazionamento del tessuto nazionale sottesa all'emendamento in questione. Le facoltà accordate alle Regioni sembrano eccessive e porteranno ad un ampliamento della spesa.

Il senatore BACCHIN ricorda che il Governo non ha ancora fissato l'ammontare di trasferimenti destinati alle Regioni. Qualora tale ammontare risultasse inferiore all'attuale, i livelli di prestazione odierni non potranno essere forniti. Le Regioni forti economicamente troveranno modo di mantenere i livelli di prestazioni sanitarie; le altre Regioni si potrebbero trovare in difficoltà.

Il senatore FORTE dichiara di voler trasformare il proprio emendamento 1.10/8, accantonato in precedenza, in un subemendamento all'emendamento 1.501.

Il presidente ABIS ricorda che tutti gli altri emendamenti precedentemente accantonati, con l'approvazione dell'emendamento in discussione, risulterebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.501.

Il senatore DUJANY rileva che la distinzione fra Regioni povere e Regioni ricche sembra troppo semplicistica.

Il senatore SPOSETTI evidenzia che una variazione delle aliquote dei contributi avrebbe effetti di aumento del costo del lavoro, della pressione fiscale e dell'inflazione.

Il senatore RUSSO Michelangelo chiede al Governo se gli *standard* risultano già fissati o meno.

Il ministro DE LORENZO risponde che gli *standard* già previsti dalle legge 412 del 1991, devono essere determinati con l'accordo della Conferenza Stato-Regioni.

Il senatore CROCETTA esprime parere contrario sul subemendamento 1.10/8 e sull'emendamento 1.501, sortendo entrambi l'effetto di porre ulteriori oneri a carico delle categorie più deboli.

Il senatore BACCHIN dichiara il voto contrario sul subemendamento 1.10/8.

Il presidente ABIS mette in votazione il subemendamento 1.10/8, con relatore e Governo favorevoli, che risulta accolto, dopo prova e controprova.

Viene successivamente accolto l'emendamento 1.501 del relatore.

Risultano preclusi, quindi, tutti gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi alla medesima materia, riferiti sia alla lettera a), sia alla lettera g).

Vengono successivamente respinti gli emendamenti 1.32 e 1.81.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.82.

Il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO esprimono parere contrario.

Il senatore DIONISI precisa che l'obiettivo del proprio Gruppo non è mantenere la situazione attuale, mentre devono essere creati margini di libertà per i cittadini e forme di concorrenzialità tra pubblico e privato. Ma è anche necessario garantire l'assistenza ospedaliera e una assistenza di base nelle strutture pubbliche.

Il senatore RASTRELLI, rilevando che sono stati presentati vari emendamenti diretti a sostituire la lettera h) del testo, chiede quale sia la soluzione preferita dal Governo.

Il ministro DE LORENZO esprime parere favorevole all'emendamento 1.33/1.

Il senatore RASTRELLI dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 1.33/1 accolto dal Governo.

Il presidente ABIS pone ai voti gli emendamenti 1.82 e 1.99 che risultano respinti. Successivamente pone ai voti l'emendamento 1.33/1 che, con parere favorevole del relatore PICANO, viene accolto.

Conseguentemente sono preclusi gli emendamenti 1.33, 1.17, 1.83, 1.127, 1.120, 1.201, 1.84.

Si passa all'esame congiunto degli emendamenti 1.86 e 1.98.

Il ministro DE LORENZO dichiara di ritirare l'emendamento 1.9. Decadono, quindi, i subemendamenti 1.9/2 e 1.9/1.

Il senatore RASTRELLI esprime perplessità sul concetto di quote contributive disponibili contenute nel testo del disegno di legge.

Il ministro DE LORENZO precisa che in questo modo viene lasciata una possibilità di scelta ai cittadini, all'interno dello stesso Servizio sanitario nazionale.

Il senatore DIONISI rileva che risulta ora chiaro l'obiettivo del disegno di legge di delega, che rappresenta una regalia per tutte le assicurazioni private.

Il senatore RASTRELLI evidenzia che il termine «previdenziale» riferito alle forme che possono essere liberamente scelte dai cittadini, può creare equivoci. Propone di modificare la dizione in «forme di assistenza sanitaria».

Il senatore CREUSO chiede di integrare l'emendamento, evidenziando la necessità di una preventiva intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Il ministro DE LORENZO dichiara di non avere problemi ad accettare l'integrazione.

Il presidente ABIS pone ai voti congiuntamente gli emendamenti 1.86 e 1.98, che risultano respinti.

Vengono successivamente posti in votazione gli emendamenti 1.128 e 1.118, con parere contrario del relatore PICANO e del ministro DE LORENZO, e l'emendamento 1.34: risultano tutti respinti. Gli emendamenti 1.601 e 1.602, sono invece entrambi accolti.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.600.

Il senatore DIONISI dichiara che l'intento dell'emendamento è evitare che nuove spese vengano poste a carico dello Stato.

Il senatore RASTRELLI chiede la votazione per parti separate dell'emendamento, poichè ritiene la seconda parte incompatibile con le decisioni già prese.

Il ministro DE LORENZO si dichiara contrario alla votazione per parti separate.

Il presidente ABIS pone ai voti l'emendamento 1.600 che risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti 1.18 e 1.37, di contenuto analogo all'emendamento 1.91, precedentemente accantonato.

Il presidente ABIS, rilevando la necessità di una nuova formulazione, che tenga conto complessivamente dei tre emendamenti, ne accantona l'esame.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.35.

Il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO esprimono parere favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 1.35 risulta accolto.

Il presidente ABIS pone ai voti l'emendamento 1.36, che, con parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, viene accolto.

Avendo il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO espresso parere contrario, l'emendamento 1.38, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.204.

Il relatore PICANO precisa che il proprio emendamento mira a fornire una risposta positiva alle questioni sollevate negli emendamenti 1.96 e 1.50.

Il ministro DE LORENZO chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 1.204. Concorda la Commissione.

L'emendamento 1.204 viene accantonato.

Il presidente ABIS pone ai voti gli emendamenti 1.97 e 1.39 che, con parere contrario del relatore PICANO, vengono respinti. Successivamente pone ai voti l'emendamento 1.129 che, con parere favorevole del relatore PICANO e del ministro DE LORENZO, è accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.95.

Il senatore SPOSETTI precisa che la richiesta di soppressione della lettera n) è mirata a spostare la trattazione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti della Sanità all'articolo 2 del disegno di legge di delega.

Il ministro DE LORENZO ricorda che è necessario tenere conto della specificità della posizione del personale della sanità. Dichiara di essere favorevole all'emendamento 1.40 proposto dalla Commissione sanità, integrato dall'emendamento 1.207 del relatore. Ricorda, inoltre, essendo la materia da tempo in discussione, con accordi sindacali sono stati già definite le modalità di regolamentazione della responsabilità dei primari e degli aiuti nei confronti dei pazienti. Ove tale regolamentazione non fosse recepita in legge si comprometterebbe la funzionalità del settore.

Il senatore SPOSETTI fa presente che per tal via il Governo propone una disciplina separata dei diversi comparti del pubblico impiego.

Il senatore PAVAN si dichiara favorevole a spostare la trattazione della materia all'articolo 2.

Il presidente ABIS, ricordando che l'emendamento 1.40 è stato presentato a nome della Commissione sanità, propone l'accantonamento di tutti gli emendamenti alla lettera n).

Risultano quindi accantonati gli emendamenti 1.95, 1.1, 1.40, 1.207, 1.88, 1.119, 1.87, 1.58.

Si riprende l'esame degli emendamenti 1.18, 1.37, accantonati in precedenza.

Il senatore FORTE presenta l'emendamento 1.605 che assorbe gli emendamenti 1.18 e 1.37.

Il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO esprimono parere favorevole.

Il senatore LIBERTINI dichiara l'astensione del Gruppo di Rifondazione Comunista a causa dell'ambiguità dell'emendamento stesso.

Posto in votazione, l'emendamento 1.605 risulta accolto.

Risultano preclusi, quindi, gli emendamenti 1.91, 1.18, 1.37, 1.43, 1.89.

Si riprende l'esame degli emendamenti 1.204, 1.50 e 1.96, di contenuto analogo, precedentemente accantonati.

Il ministro DE LORENZO precisa che l'emendamento 1.50 non può essere condiviso, perchè prevede che le USL abbandonino il sistema di contabilità pubblica. Per quanto riguarda l'emendamento 1.96, sembra utile mantenere il concetto di contabilità per centri di costo, come contenuto nell'emendamento 1.204.

Il senatore SPOSETTI insiste nel mantenere la formulazione completa, poichè l'applicazione di *budget* specifici per i dipartimenti rappresenta un principio di grande rilievo.

Il presidente ABIS precisa che risulta sufficiente prevedere che la contabilità delle USL sia effettuata per centri di costo. Prega, quindi, il senatore Sposetti di ritirare l'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 1.204 risulta accolto in un testo modificato dal proponente, risultando contemporaneamente preclusi gli altri emendamenti.

Il presidente ABIS pone ai voti l'emendamento 1.19 che, con parere contrario del relatore PICANO e del ministro DE LORENZO, e con dichiarazione di voto contrario del senatore CROSETTA, risulta respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.7.

Il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento viene accolto.

Il presidente ABIS pone ai voti l'emendamento 1.41 che, con parere favorevole del relatore PICANO e Ministro, viene accolto.

Sono preclusi, quindi, gli emendamenti 1.42 e 1.43.

Vengono successivamente accolti gli emendamenti 1.208, 1.44, 1.45/1 e 1.45.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.46.

Il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO si rimettono alla Commissione.

L'emendamento è quindi respinto.

Il presidente ABIS pone ai voti l'emendamento 1.59, su cui il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO hanno espresso parere contrario. Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore LIBERTINI, l'emendamento è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.220.

Il senatore SPOSETTI rileva che la somma concordata nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni per la spesa del 1991 per beni e servizi risulta diversa da quella prevista nella legge finanziaria. Chiede conseguentemente al ministro per quale motivo sia stata presa una decisione difforme dalla volontà del Parlamento.

Il ministro DE LORENZO spiega che Governo e Parlamento stabilirono l'ammontare dell'incremento della spesa per beni e servizi senza la partecipazione delle Regioni. Il blocco della spesa al livello stabilito dal Governo e dal Parlamento avrebbe gravemente pregiudicato l'attività del Servizio sanitario nazionale. Si dichiara, inoltre, favorevole al trasferimento a livello regionale dell'attività di controllo dei prezzi e delle tecnologie sanitarie, senza però istituire nuovi osservatori regionali.

Il senatore SPOSETTI precisa di considerare essenziale la parte del proprio emendamento relativo all'istituzione di osservatori dei prezzi a livello regionale.

Il senatore LIBERTINI si esprime in senso favorevole alla prima parte dell'emendamento.

Il ministro DE LORENZO esprime parere contrario; il relatore PICANO si rimette al Governo.

Il senatore SPOSETTI si dichiara disponibile, accogliendo così la proposta del senatore Libertini, ad eliminare l'ultimo periodo dell'emendamento 1.220.

Il presidente ABIS chiede al senatore Sposetti di ritirare l'emendamento, ritenendo che le Regioni abbiano già la facoltà di istituire autonomamente osservatori regionali o eventuali procedure di controllo.

Il senatore CREUSO si dichiara favorevole all'emendamento 1.220.

Il presidente ABIS pone ai voti l'emendamento 1.220, che risulta respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.221.

Il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento è accolto.

Il presidente ABIS pone ai voti l'emendamento 1.94, che risulta respinto.

L'emendamento 1.93 risulta precluso.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.107.

Il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO esprimono parere favorevole. Posto ai voti, l'emendamento viene accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.620.

Il senatore SPOSETTI precisa di aver raccolto, con l'emendamento, la disponibilità del Ministro ad applicare un blocco dei prezzi dei farmaci.

Il ministro DE LORENZO esprime parere favorevole sull'emendamento, ripromettendosi di apportare eventuali correzioni in sede di esame in Assemblea.

Il senatore CARPENEDO rileva che il contenuto dell'emendamento non può essere inserito in un disegno di legge di delega.

Il presidente ABIS pone ai voti l'emendamento 1.620, che risulta approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.250.

Il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO esprimono parere contrario.

Il senatore SPOSETTI precisa che l'emendamento 1.250 era la conseguenza del suo invito a rendere esplicito il risparmio derivante dal disegno di legge, che rappresenta l'obiettivo della delega.

Posto ai voti, l'emendamento 1.250 viene respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.90, di contenuto analogo agli emendamenti 1.21 e 1.12, precedentemente accantonati.

Il relatore PICANO propone di modificare l'emendamento, mantenendo esclusivamente la parte riguardante il parere delle Commissioni parlamentari.

Il ministro DE LORENZO, dichiarandosi favorevole all'emendamento 1.90, chiede di mantenere la possibilità per il Governo di effettuare correzioni successive, al fine di ovviare ad eventuali errori materiali.

Il senatore LIBERTINI rileva che la facoltà di integrazione concessa al Governo, potrebbe comportare anche modificazioni sostanziali.

Il senatore RASTRELLI sostiene che, con l'emanazione del decreto delegato, si estingue la delega fornita al Governo; è, però, necessario conciliare tale principio con l'esigenza di correzione di errori materiali.

Il presidente ABIS ricorda che esiste un precedente relativo alla delega in materia di riforma tributaria.

Il relatore PICANO propone di mantenere la possibilità per il Governo di correggere le disposizioni, eliminando la facoltà di integrarle.

Il senatore RASTRELLI rileva che è necessario precisare che la facoltà di correzione delle disposizioni deve essere esercitata nell'ambito della delega.

Il relatore PICANO dichiara di condividere l'obiezione del senatore Rastrelli.

Il senatore LIBERTINI, considerando che la disposizione riguarda tutti gli articoli contenuti nel disegno di legge, rileva che sarebbe molto più ragionevole aggiungere un articolo finale, che preveda il controllo delle Commissioni parlamentari e la facoltà di correzione del Governo. La non accettazione di tale proposta è la dimostrazione che il Governo

intende porre la fiducia sul provvedimento in sede di esame in Assemblée.

Il senatore CROSETTA propone di accantonare l'esame dell'emendamento e riesaminarlo successivamente insieme all'emendamento 1.95, relativo al personale della sanità.

Il ministro DE LORENZO ribadisce l'opinione che le questioni del personale della sanità debbano essere trattate nell'ambito dell'articolo 1, vertendosi in tema di diritti dei malati.

Il presidente ABIS mette in votazione l'emendamento 1.90, che viene accolto.

Risultano quindi decaduti gli emendamenti 1.21 e 1.12.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 29, C 5ª, 2º)

Il Presidente ABIS avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, è convocato oggi, alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

#### 14ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente  
ABIS*

*Intervengono il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Reviglio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Cristofori, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Fabbri e i sottosegretari di Stato per il tesoro Giagu Demartini e Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

#### IN SEDE REFERENTE

**Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente ABIS comunica che l'Ufficio di Presidenza ha deciso che i lavori proseguono in giornata fino alle ore 22, per riprendere domani mattina; alla conclusione della seduta odierna si deciderà se proseguire il dibattito anche domani pomeriggio; i lavori riprenderanno poi lunedì pomeriggio e dovranno concludersi nella mattinata di martedì 8 settembre.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore SPOSETTI chiede che il Governo chiarisca l'entità del risparmio che ci si attende dalla applicazione dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, che per la verità nell'attuale stesura può ingenerare il sospetto che da esso derivi addirittura un aumento di spesa. Il Governo dovrebbe anche dichiarare se intende rispettare o meno la legge n. 412 e verificare entro la data prefissata i carichi funzionali della pubblica amministrazione. Non è corretto procedere all'esame dell'articolo 2 senza che il Governo dichiari se, a suo parere, i dipendenti pubblici sono in Italia in numero eccessivo o al contrario che l'organico della pubblica amministrazione è sottodimensionato.

Il sottosegretario SACCONI ricorda che il Governo ha esplicitamente posto tra i propri obiettivi di risanamento finanziario quello di una crescita del monte salari dei pubblici dipendenti entro i tassi di inflazione programmata. Inoltre il Governo ha anche dichiarato di ritenere che il numero dei dipendenti del settore pubblico allargato in Italia è nella media degli altri paesi della Comunità europea, ma che il personale è mal distribuito nelle differenti aree geografiche e nei diversi comparti. L'attuazione delle delega recata dal disegno di legge in esame comporterà sicuramente - in particolare per effetto delle nuove disposizioni sull'accesso al pubblico impiego e sulla mobilità - un risparmio finanziario, che oggi però non è possibile quantificare precisamente, essendo il compito odierno piuttosto quello di procedere ad una modifica dei meccanismi di determinazione della spesa.

Il senatore MARCHETTI illustra gli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista all'articolo 2, ai quali appone la sua firma nel caso in cui egli non figuri già tra i presentatori. La sua parte politica propone anzitutto la soppressione dell'articolo 2 - che presenta numerosi problemi di legittimità costituzionale, in particolare agli ultimi due commi - e in via subordinata numerose ed incisive modifiche. Il senatore Marchetti rileva che anche il Gruppo del Partito democratico della sinistra chiede anzitutto la soppressione dell'articolo 2 e poi, in via subordinata, la modifica.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito democratico della sinistra all'articolo 2, il quale contiene indubbiamente - pur con molte contraddizioni e limiti - degli elementi di vera riforma della pubblica amministrazione, tanto più necessaria se si vuole arrivare ad un risparmio finanziario. Tuttavia la sua parte politica propone anzitutto la soppressione dell'articolo, poichè ritiene che un'operazione di riforma non si possa

attuare con lo strumento della delega. La contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è da giudicare positivamente, in quanto può costituire un fattore di unificazione e di equiparazione nel mondo del lavoro. La riduzione dei costi può essere però solo l'effetto di una globale riorganizzazione, che affronti i nodi cruciali delle attuali deficienze. È necessario individuare le funzioni di effettiva dirigenza, con una riduzione numerica di tale settore, e affrontare con maggior coraggio il tema della mobilità, individuando le cause della mancata attuazione della legge n. 554 del 1988. Pure per quanto riguarda le modalità di ingresso nella pubblica amministrazione, la lettera dell'articolo è insufficiente anche rispetto agli obiettivi indicati nella relazione di accompagnamento, che sono condivisibili. Non sono forse state adeguatamente calcolate le conseguenze finanziarie ed organizzative della pur positiva devoluzione delle controversie di lavoro dei pubblici dipendenti al giudice ordinario. Alcune disposizioni del disegno di legge in esame sembrano incostituzionali o bizzarre come quella che - in una legge di delega - stabilisce la composizione della controparte sindacale. Nè sono condivisibili l'introduzione di una deroga alla applicabilità dell'articolo 2103 del Codice civile in materia di esercizio di mansioni superiori o la previsione di una utilizzazione del personale anche per lo svolgimento di mansioni inerenti a qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella di appartenenza o anche la possibilità di bloccare il contratto in caso di spesa eccessiva: a tale ultimo proposito non si capisce perchè penalizzare tutti i lavoratori interessati se, ad esempio, un Ministro riconosce ad una categoria una certa indennità e poi altri dipendenti nella stessa situazione vincono un ricorso giudiziario, con l'effetto di far saltare i vincoli finanziari, quando la responsabilità precipua è di chi ha messo in moto il meccanismo.

La senatrice D'Alessandro Prisco auspica poi che gli uffici della pubblica amministrazione siano riorganizzati allo scopo di permettere l'attuazione della legge n. 125 sulle pari opportunità e della legge n. 241 sui diritti dei cittadini in materia di procedimenti amministrativi. Costata infine con soddisfazione che anche gli altri Gruppi politici riconoscono l'esigenza che gli schemi di decreti delegati siano sottoposti alle Camere prima della loro emanazione.

Il senatore GIUGNI illustra brevemente gli emendamenti presentati dal Gruppo socialista all'articolo 2.

Il relatore PICANO ed il sottosegretario SACCONI si riservano di esporre il loro parere sui singoli emendamenti, man mano che essi verranno posti in votazione.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti.

Il presidente ABIS pone ai voti gli emendamenti 2.61 e 2.99, dall'identico testo, i quali vengono respinti, dopo che su di essi il relatore Picano e il sottosegretario Sacconi hanno espresso parere contrario.

Viene quindi respinto l'emendamento 2.60, al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il sottosegretario Sacconi.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.59.

Il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI si dichiarano contrari. Il senatore CROCETTA invita ad approvare l'emendamento, che opportunamente prevede l'emanazione di un unico decreto legislativo.

Il relatore PICANO ribadisce che la materia è troppo vasta ed articolata perchè possa essere trattata nell'ambito di un solo decreto legislativo.

Il senatore RASTRELLI, dopo aver deplorato che si sia proceduto ormai da molti anni ad un sistematico smantellamento della pubblica amministrazione e alla obliterazione del principio della responsabilità del funzionario, rileva un vero e proprio errore concettuale nel capoverso dell'articolo, che parte da un'esigenza di risparmio e vuole arrivare ad una ristrutturazione, quando invece il nesso logico gioca in senso opposto, poichè solo avendo chiari i criteri e le finalità della ristrutturazione si potrà conseguenzialmente pervenire ad un risparmio.

Posto ai voti, l'emendamento 2.59 è respinto.

L'emendamento 2.58, su cui esprimono parere contrario il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, viene posto ai voti ed è respinto.

Viene poi approvato l'emendamento 2.97, dopo che su di esso hanno espresso parere favorevole il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI.

L'emendamento 2.47, su cui esprimono parere contrario il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, viene posto ai voti ed è respinto.

L'emendamento 2.10, su cui esprimono parere favorevole il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, viene posto ai voti ed è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.46.

Il senatore RASTRELLI si domanda in cosa consista la portata modificativa della lettera a) del comma 1, allorchè prevede che i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti siano regolati mediante contratti individuali e collettivi, in quanto già oggi la materia è regolata da contratti.

Il sottosegretario SACCONI rileva che attualmente i contratti vengono recepiti da decreti del Presidente della Repubblica e quindi in definitiva la materia è ancora oggi regolata da atti amministrativi.

L'emendamento 2.46, sul quale esprimono parere contrario il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Si passa poi all'esame dell'emendamento 2.110.

Il sottosegretario SACCONI rileva che la terminologia adoperata nell'emendamento è molto opinabile.

Il presidente ABIS dichiara l'emendamento 2.110 assorbito dall'emendamento 2.10, già approvato.

L'emendamento 2.11, sul quale esprimono parere favorevole il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, viene posto ai voti ed è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.303.

Il sottosegretario SACCONI prega di modificare l'emendamento, sostituendo l'espressione «nell'attività dell'amministrazione» con l'altra «ai fini della organizzazione del lavoro nelle amministrazioni».

Dopo che i presentatori dell'emendamento hanno accettato la proposta del sottosegretario Sacconi, l'emendamento 2.303 viene posto ai voti ed è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti 2.45 e 2.100, dall'identico testo, al quale si dichiarano contrari il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI. Posto in votazione, la proposta emendativa viene respinta.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.111.

Il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI si dichiarano favorevoli alla prima parte dell'emendamento e contrari all'ultima parte, la lettera *b*-bis.

Posto ai voti per parti separate l'emendamento 2.111 viene approvato per la prima parte e respinto per l'ultima parte, la lettera *b*-bis.

Il presidente ABIS, a seguito della votazione dell'emendamento 2.111, dichiara quindi preclusi gli emendamenti 2.44, 2.12, 2.39 e 2.400.

Segue una discussione procedurale sulle conseguenze dell'approvazione della prima parte dell'emendamento 2.111.

All'esito di tale discussione, il relatore PICANO presenta un nuovo testo dell'emendamento 2.351.

Il presidente ABIS sottolinea che, inevitabilmente, rappresentanti indicati dall'ANCI e dall'UPI faranno parte dell'organismo per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, ma le questioni connesse alla composizione di tale organismo potranno più opportunamente essere risolte in sede di decreti delegati.

Il senatore CARPENEDO presenta un subemendamento al nuovo testo dell'emendamento 2.351. Tale subemendamento (2.600), che prevede specificamente la partecipazione all'organismo di rappresentanti indicati dall'ANCI e dall'UPI, viene posto ai voti ed è respinto, dopo che su di esso hanno espresso parere contrario il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI.

Viene quindi posto ai voti ed è approvato l'emendamento 2.351, nel nuovo testo.

Il presidente ABIS dichiara che l'emendamento 2.500 è assorbito dall'emendamento 2.303, già approvato.

Il senatore CROCETTA ritira l'emendamento 2.67.

L'emendamento 2.127, sul quale esprimono parere contrario il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, viene posto ai voti ed è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.101.

Il senatore GIOVANOLLA, pur ammettendo che l'emendamento possa dare l'impressione di una scarsa volontà politica di procedere all'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti alla giurisdizione del giudice ordinario, sottolinea che esso è motivato dalla preoccupazione circa la effettiva possibilità per la magistratura ordinaria di sobbarcarsi tale nuovo gravoso carico di lavoro.

Il sottosegretario PICANO dichiara che non si possono certo adeguare gli organici della magistratura ordinaria con il ricorso allo strumento della delega.

Il senatore GIOVANOLLA dichiara di ritirare l'emendamento 2.101, riservandosi di presentare sulla questione un ordine del giorno.

L'emendamento 2.8, sul quale esprimono parere contrario il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, viene posto ai voti ed è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti 2.13 e 2.102, dall'identico testo. Il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI esprimono parere favorevole. La proposta emendativa viene posta ai voti ed è approvata.

Si passa all'esame degli emendamenti 2.103 e 2.14, dall'identico testo. Il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI invitano a ritirare gli emendamenti ed a presentare un ordine del giorno. L'invito viene accettato dai presentatori degli emendamenti.

L'emendamento 2.382 viene ritirato.

Si passa all'esame degli emendamenti 2.66 e 2.104 dall'identico testo. Il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI esprimono parere contrario. La proposta emendativa viene posta ai voti ed è respinta.

L'emendamento 2.112, sul quale esprimono parere contrario il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, viene posto ai voti ed è respinto.

L'emendamento 2.40, sul quale esprimono parere favorevole il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, viene posto ai voti ed è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.65. Il relatore PICANO esprime parere favorevole, a condizione che venga soppressa l'espressione «in riferimento al rapporto gerarchico». Concorda il sottosegretario SACCONI. Dopo che il senatore CROCETTA ha accettato la proposta del relatore, l'emendamento 2.65, nel testo modificato, viene posto ai voti ed è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.113. Il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI si dichiarano contrari all'emendamento, che costituisce una inutile ripetizione di norma già vigente. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, preso atto della dichiarazione del Governo che la norma in esame non è volta a modificare le disposizioni della legge 93, ritira l'emendamento 2.113.

Gli emendamenti 2.64, 2.21 e 2.114, sui quali esprimono parere contrario il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, vengono posti separatamente ai voti e sono respinti.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.380.

Il senatore GIOVANOLLA auspica che si faccia chiarezza sulla questione dei dirigenti e che non si proceda, magari per via giurisprudenziale, ad ampliamenti surrettizzi della categoria.

Il sottosegretario SACCONI sottolinea che nella legge delega vengono espressamente indicate solo le posizioni dirigenziali che, in quanto tali, vengono sottratte alla contrattazione collettiva e mantenute sotto la riserva di legge. Ai dirigenti sono equiparati solo i dipendenti pubblici che la giurisprudenza ritiene tali e cioè i professori universitari.

Il presidente ABIS chiarisce che il significato della equiparazione verrà chiarito nell'ambito dei decreti delegati.

Il senatore CROCETTA propone un subemendamento 2.380/1 soppressivo, nell'ambito della lettera *d*) dell'articolo 2, dell'espressione «ed equiparati».

La proposta emendativa del senatore Crocetta, alla quale si dichiarano contrari il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, viene posta ai voti ed è respinta.

L'emendamento 2.380, al quale si dichiarano contrari il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, viene posto ai voti ed è respinto.

L'emendamento 2.306, al quale si dichiarano favorevoli il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, viene posto ai voti ed è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.381. Il sottosegretario SACCONI si dichiara contrario all'emendamento, volto a portare fuori dalla contrattazione collettiva i segretari comunali e provinciali, e si meraviglia che tale emendamento sia stato presentato dai senatori del Partito democratico della sinistra, in genere favorevoli ad ampliare anzichè a restringere i limiti della contrattazione. Anche il relatore PICANO si dichiara contrario all'emendamento, che viene posto ai voti ed è respinto.

Il senatore CROCETTA ritira l'emendamento 2.63.

Gli emendamenti 2.115 e 2.62, sui quali esprimono parere contrario il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, vengono posti separatamente ai voti e sono respinti.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.41.

Il relatore PICANO si rimette al Governo.

Il sottosegretario SACCONI dichiara che il Governo vuole un ruolo unico per tutta la dirigenza ed è quindi contrario all'emendamento 2.41, che, posto ai voti, viene quindi respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.3/1, alternativo rispetto all'emendamento 2.3 del Governo. Il sottosegretario SACCONI dichiara che, a questo punto dei lavori, il Governo preferisce l'emendamento 2.3/1 rispetto all'emendamento 2.3, poichè non è opportuno affrontare in questo momento la questione del dottorato di ricerca.

Concorda il relatore PICANO.

Il sottosegretario SACCONI ritira l'emendamento 2.3.

L'emendamento 2.3/1, posto ai voti, viene approvato.

Il presidente ABIS dichiara l'emendamento 2.354 assorbito nel 2.3/1.

Gli emendamenti 2.51, 2.69, 2.68 e 2.70, sui quali esprimono parere contrario il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, vengono posti separatamente ai voti e respinti.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.116. Il relatore PICANO esprime parere contrario. È anche contrario il sottosegretario SACCONI, il quale rileva che le norme sulla dirigenza contenute nella legge delega intendono rafforzare questo settore di impiegati dello Stato sia nei confronti degli altri lavoratori sia nei confronti del potere politico, ma che al di là di questo generalissimo criterio non è in questa sede possibile andare.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO obietta che la delega del Parlamento al Governo deve fissare criteri non generici e constata comunque con soddisfazione che il Governo non ha dichiarato di dissentire rispetto alla scelta, auspicata dall'emendamento 2.116, di sfondamento delle figure dirigenziali.

Il senatore FORTE dichiara di dissentire rispetto all'emendamento 2.116, non solo per i motivi metodologici indicati dal sottosegretario Sacconi ma anche per questioni di contenuto.

Il senatore RASTRELLI ritiene molto interessante l'emendamento 2.116, che è però in stretto collegamento con un emendamento in precedenza già respinto.

Il sottosegretario SACCONI ritiene che la questione dello sfondamento delle figure dirigenziali sia degna di una riflessione in Aula ed invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 2.116 e a ripresentarlo in Aula.

Il senatore FORTE obietta che il testo dell'emendamento 2.116 è meno pregevole di quello del Governo, perchè, ad esempio, non parla di mobilità e soprattutto perchè descrive in maniera errata il contenuto delle funzioni dirigenziali, senza rispettare i criteri della scienza dell'organizzazione, cosicchè l'attuazione delle norme contenute nell'emendamento non potrebbe di fatto raggiungere l'obiettivo proposto di una riduzione del numero dei dirigenti.

Il senatore RUSSO Michelangelo sottolinea la particolare importanza della disposizione contenuta nell'ultimo periodo del numero 1) dell'emendamento 2.116.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO dichiara di accettare l'invito del Governo e di ritirare l'emendamento, che si propone di ripresentare in Aula.

Si passa all'esame degli emendamenti 2.15 e 2.105, dall'identico testo. Il relatore PICANO esprime parere favorevole. Il sottosegretario SACCONI chiede che venga soppresso l'aggettivo «penetrante». Dopo che la richiesta è stata accettata dai presentatori, la proposta emendativa viene messa ai voti ed è approvata.

Gli emendamenti 2.106 e 2.126, sui quali esprimono parere contrario il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, vengono posti separatamente ai voti e sono respinti.

L'emendamento 2.16, sul quale esprimono parere favorevole il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, viene posto ai voti ed è approvato.

Gli emendamenti 2.31 e 2.42, sui quali esprimono parere contrario il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, vengono posti separatamente ai voti e sono respinti.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.17. Il relatore PICANO si rimette al Governo. Il sottosegretario SACCONI esprime parere contrario. L'emendamento viene posto ai voti ed è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.389 del relatore, che costituisce un subemendamento rispetto all'emendamento 2.304. Il sottosegretario SACCONI, nell'esprimere parere favorevole, rileva che si è voluta evitare una eccessiva rigidità dell'ambito contrattuale per quanto riguarda l'area medica.

Posto ai voti, l'emendamento 2.389 viene approvato.

Posto ai voti, viene quindi approvato, nel testo modificato, l'emendamento 2.304.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.117. Il sottosegretario SACCONI dichiara di essere favorevole solo al punto 3, fino alla parola «consuntivo». A seguito di un'osservazione della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, il sottosegretario Sacconi sottolinea che la propria contrarietà al punto 1 non è assolutamente dovuta a questioni di principio, ma solo alla constatazione che la materia è già disciplinata diversamente: anzi la legge finanziaria deve considerare non solo i fattori contrattuali della dinamica del costo del lavoro, ma anche quelli extra contrattuali.

Posto ai voti per parti separate, l'emendamento 2.117 viene approvato solo per la parte del numero 3), fino alla parola «consuntivo», e viene respinto nelle altre parti.

Il presidente ABIS dichiara precluso l'emendamento 2.71.

L'emendamento 2.22, sul quale esprimono parere contrario il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI, viene posto ai voti ed è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.72.

Il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI si dichiarano contrari.

Il senatore CROCETTA rileva che la lettera h) dell'articolo 2 del disegno di legge in esame sopprime di fatto la contrattazione nel pubblico impiego.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO sottolinea la validità dell'emendamento 2.72.

Contrari il relatore e il sottosegretario SACCONI sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.72, 2.118, 2.73 e 2.86.

Favorevoli il relatore e il sottosegretario SACCONI sono poi approvati gli emendamenti 2.352, 2.302 e 2.307.

Respinto l'emendamento 2.85, è ugualmente respinto l'emendamento 2.74, contrari il relatore e il sottosegretario SACCONI, dopo che la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO si è dichiarata ad esso favorevole.

Ugualmente risultano respinti gli emendamenti 2.75 e 2.107, posti congiuntamente ai voti, dopo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo e dopo dichiarazioni di voto favorevole della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

È quindi approvato l'emendamento 2.18, favorevoli il relatore e il sottosegretario SACCONI.

Su proposta del senatore RASTRELLI, la Commissione concorda di accantonare l'emendamento 2.23 per trattarlo con gli altri vertenti in analoga materia.

Contrari il relatore e il sottosegretario SACCONI è poi respinto l'emendamento 2.119, dopo l'intervento favorevole della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

Analogamente è respinto l'emendamento 2.385 dopo l'espressione del parere contrario del sottosegretario SACCONI e dichiarazione di voto favorevole del senatore GIOVANOLLA.

Su invito del sottosegretario SACCONI i presentatori ritirano l'emendamento 2.356.

Favorevole il sottosegretario SACCONI e il relatore è quindi approvato l'emendamento 2.19.

Contrari il relatore e il sottosegretario SACCONI è respinto l'emendamento 2.76.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 2.350, mentre dopo l'espressione di parere favorevole del relatore e contraria del sottosegretario SACCONI i presentatori ritirano l'emendamento 2.4/1.

Sono quindi approvati gli emendamenti 2.4 e 2.384.

Contrari il relatore e il sottosegretario SACCONI sono successivamente respinti gli emendamenti 2.33 e 2.383, mentre dopo parere favorevole di entrambi è approvato l'emendamento 2.32.

Dopo dichiarazione di remissione alla Commissione da parte del relatore e parere contrario del sottosegretario SACCONI, risulta approvato l'emendamento 2.109, dopo che i presentatori lo hanno modificato nel senso di sopprimere l'inciso «solo in via eccezionale» in accoglimento dell'indicazione del rappresentante del Governo.

Il senatore FORTE ritira quindi, su invito del sottosegretario SACCONI, l'emendamento 2.355, dopo aver ricordato come esso miri a moralizzare la situazione dei pubblici dipendenti.

Favorevoli il relatore è quindi approvato l'emendamento 2.121, comprensivo di una modifica di carattere formale.

Vengono poi esaminati gli emendamenti 2.93, 2,96 e 2.305, vertenti in analoga materia. Respinti i primi due risulta approvato il terzo.

Contrari il relatore e il sottosegretario SACCONI sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.122, 2.388, 2.77, 2.7, 2.78, 2.79, 2.80 e 2.56.

Su proposta del sottosegretario SACCONI gli emendamenti 2.200 e 2.20 sono accantonati, per essere trattati con riferimento alla lettera p).

Risulta quindi approvato l'emendamento 2.387 dopo che esso è stato trasformato, su proposta del sottosegretario SACCONI, in emendamento aggiuntivo alla lettera p) anzichè in sostitutivo, dopo un intervento favorevole della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

Favorevole il relatore è quindi approvato l'emendamento 2.43 e, successivamente, favorevole anche il sottosegretario SACCONI, l'emendamento 2.24.

Contrari il relatore e il rappresentante del Governo è poi respinto l'emendamento 2.25.

Si torna agli emendamenti 2.200 e 2.20, precedentemente accantonati. Su di essi si apre un dibattito.

Il senatore GIUGNI propone di modificare l'emendamento 2.200, onde applicare anche nel settore pubblico l'articolo 16 della legge n. 56

del 1988, in tema di chiamata numerica, da estendersi agli appartenenti alle categorie protette: ciò al fine di disincentivare assunzioni di carattere clientelare.

Il senatore PUTIGNANO ritiene che sia indispensabile mantenere il sistema di selezione onde evitare che le persone assunte non siano in grado di svolgere le mansioni richieste.

IL senatore PICCOLO ritiene che la prova di idoneità vada mantenuta.

Il senatore DELL'OSSO afferma che mediante il meccanismo della prova selettiva si consentono gli arbitri che si vogliono invece evitare. Osserva poi che occorre far riferimento alle sezioni provinciali e non a quelle circoscrizionali di collocamento.

Il sottosegretario SACCONI presenta l'emendamento 2.20/1, mentre il senatore GIUGNI ritira il proprio emendamento 2.20 associandosi a quello a firma Sposetti.

Il senatore CROCETTA si dichiara favorevole all'emendamento 2.200 e contrario a quello del Governo.

Il sottosegretario SACCONI ritira il proprio emendamento, mentre il senatore SPOSETTI modifica quello n. 2.200 in base ai suggerimenti dei senatori GIUGNI E DELL'OSSO.

Posto ai voti l'emendamento risulta approvato.

Contrari il relatore e il sottosegretario SACCONI sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.6, 2.83, 2.123, 2.108, 2.386, 2.82, 2.120, 2.54, 2.26, 2.55, 2.57, 2.87, 2.53, 2.88, 2.27, 2.52 e 2.90.

Favorevoli il relatore e il sottosegretario SACCONI è poi approvato l'emendamento 2.28, mentre contrari gli stessi risultano respinti gli emendamenti 2.48, 2.50, 2.49, 2.92, 2.5/1.

Favorevoli il relatore è poi approvato l'emendamento 2.5, mentre, contrari il relatore e il sottosegretario Sacconi sono respinti gli emendamenti 2.30, 2.2/2, 2.2/1 e 2.2/3, mentre favorevole il relatore è approvato l'emendamento 2.2.

Respinto l'emendamento 2.9, risultano approvati, favorevoli il relatore e il sottosegretario SACCONI, gli emendamenti 2.29, 2.124 e 2.125.

Si passa all'esame degli emendamenti in tema di trattamento del personale statale eletto a cariche politiche: essi sono gli emendamenti 2.300, 2.23, 2.360 e 2.309, nel nuovo testo.

Il senatore RASTRELLI, nell'illustrare il proprio emendamento, precisa che per moralizzare il settore è indispensabile abrogare l'articolo 88 del Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957: il mandato parlamentare infatti esclude qualunque altra attività.

Ad avviso del senatore FORTE è da contrastarsi l'opinione secondo la quale la politica debba assumere caratteristiche di professionalità. Si dichiara pertanto favorevole all'emendamento del relatore nel nuovo testo.

Il senatore CREUSO ritiene che non si possa escludere la trattazione anche della materia relativa alle incompatibilità parlamentari, tenendo conto della necessità di conferire trattamento analogo sia ai lavoratori dipendenti sia ai liberi professionisti.

Analogha opinione esprime il senatore CROCETTA, il quale ripresenta l'emendamento 2.309 del relatore nel suo testo originario (2.700).

Si apre quindi un ampio dibattito circa l'opportunità di modificare l'emendamento del relatore nel suo nuovo testo. In esso intervengono i senatori DELL'OSSO, SPOSETTI, RASTRELLI, CARPENEDO, LIBERTINI, CREUSO, PAVAN, DE VITO e il presidente ABIS.

Il sottosegretario SACCONI propone una riformulazione del testo del relatore.

Il senatore RASTRELLI chiede che sia posto ai voti il proprio emendamento.

Il presidente ABIS, in considerazione della necessità di dare una soluzione soddisfacente alla questione con un testo equilibrato e concordato, se possibile unanimemente, propone di ritirare tutti gli emendamenti presentati, con la riserva di predisporre un testo unitario da presentarsi in Assemblea.

Il senatore RASTRELLI accede a tale invito esclusivamente in considerazione dell'impegno comune che la Commissione va ad esprimere.

In senso analogo si pronunciano il senatore CROCETTA e il relatore, mentre gli emendamenti 2.300 e 2.23 risultano dichiarati decaduti per assenza dei presentatori.

Contrari il relatore e il sottosegretario SACCONI sono quindi respinti gli emendamenti 2.94, 2.98, 2.95, 2.36, 2.35, 2.81, e 2.37. Favorevoli i medesimi oratori risultano approvati gli emendamenti 2.38, 2.1 e 2.34, modificato in analogia alle modifiche apportate all'omologo emendamento all'articolo 1.

È quindi dichiarato decaduto per assenza dei presentatori l'ordine del giorno 0/463/1/5.

È poi approvato l'articolo 2, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati all'articolo 1, riferiti alla lettera n) del comma 1. Respinto, dopo prova e controprova l'emendamento 1.95, sono poi respinti, contrari il relatore e il sottosegretario SACCONI, gli emendamenti 1.1 e 1.40.

Dopo un intervento mirante a fornire chiarimenti circa la portata dell'emendamento, che mira ad escludere che si possa istituire un nuovo ruolo, del sottosegretario Sacconi, ed un intervento contrario del senatore Sposetti, risulta approvato l'emendamento 1.207.

Contrari il relatore e il sottosegretario SACCONI sono quindi respinti gli emendamenti 1.88, 1.119, 1.87 e 1.58.

Il senatore CREUSO illustra l'emendamento 1.700, testè presentato dal relatore ed il sottosegretario SACCONI si dichiara ad esso favorevole.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario alla norma e il relatore ritira l'emendamento.

La Commissione approva quindi l'articolo 1, nel testo modificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato a domani.

#### *ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, sabato 5 settembre, alle ore 10, è anticipata alle ore 9, con il medesimo ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 22,05.*

**EMENDAMENTI**

**Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)**

**Art. 1.**

*Alla alinea, dopo la parola: «legislativi» fare punto e sostituire le rimanenti parole con i seguenti periodi: «Il Governo è tenuto a richiedere sugli schemi dei decreti legislativi il parere delle Commissioni affari sociali della Camera dei deputati e igiene e sanità del Senato, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. I decreti legislativi dovranno osservare i seguenti principi e criteri direttivi:».*

**1.21**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «decreti legislativi» sopprimere le parole: «con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi» e aggiungere le parole: «su ciascuno dei quali le competenti Commissioni della Camera e del Senato dovranno esprimere obbligatoriamente il proprio parere. Qualora il parere non venga espresso entro 30 giorni dalla emanazione del decreto l'atto governativo si considera perfetto. Nella predisposizione dei decreti legislativi vanno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:».*

**1.12**

GUALTIERI

*All'emendamento 1.10 sopprimere le parole da: «nonchè la facoltà...» fino a: «massimo 10 per cento».*

**1.10/3**

BETTONI, BRESCIA, TORLONTANO, BACCHIN

*All'emendamento 1.10 sopprimere dalle parole: «, nonchè la facoltà per le regioni...», fino alle parole: «... limite massimo del 10 per cento».*

**1.10/12**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*All'emendamento 1.10 sostituire le parole: «in aumento o in diminuzione le aliquote dei predetti contributi entro il limite massimo del 10 per cento» con: «in diminuzione le aliquote dei predetti contributi entro il limite massimo del 10 per cento con la contestuale riduzione della stessa percentuale del contributo dovuto dal lavoratore con domicilio fiscale nella Regione e con il contestuale aumento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».*

**1.10/11**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARURI, MANNA

*All'emendamento 1.10 sostituire «di variare in aumento o in diminuzione le aliquote dei predetti contributi entro il limite massimo del 10 per cento; saranno emanate norme dirette a stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;» con «di variare in aumento o in diminuzione le aliquote dei predetti contributi ed entrate tributarie».*

**1.10/17**

PAGLIARINI

*All'emendamento 1.10, alla fine del secondo periodo, sopprimere le parole: «entro il limite massimo del 10 per cento».*

**1.10/7**

MANARA, PISATI

*All'emendamento 1.10, dopo le parole: «entro il limite massimo del 10 per cento» inserire le altre: «e di graduare l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita».*

**1.10/8**

FORTE

*All'emendamento del Governo 1.10 all'articolo 1, comma 1, lettera a) dopo «entro il limite massimo del 10 per cento» aggiungere: «oppure, in sostituzione anche parziale, con equivalenza al tetto massimo di maggior introito, variare in aumento sino al 50 per cento le aliquote dei tributi regionali allora vigenti».*

**1.10/30**

IL GOVERNO

*All'emendamento 1.10, aggiungere, infine, il seguente periodo: «; prevedere la variazione delle aliquote fiscali e contributive relative alla retribuzione lorda così da garantire, tenuto conto delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'assoluta invarianza dei relativi gettiti».*

**1.10/9**

IL GOVERNO

*All'emendamento 1.10 sopprimere le parole da «per quanto attiene i redditi» fino a «trasferite» e aggiungere dopo le parole «dei predetti contributi» le seguenti «al lordo di ogni fiscalizzazione».*

**1.205**

IL RELATORE

*Al comma 1, la lettera a) è così sostituita:*

«a) riordinare la disciplina dei *ticket* e dei prelievi contributivi, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito; prevedere l'attribuzione, a decorrere del 1° gennaio 1993, alle regioni e province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché la facoltà per le regioni e province autonome di variare in aumento o in diminuzione le aliquote dei predetti contributi al lordo della quota di contributo fiscalizzata entro il limite massimo del 10 per cento; saranno emanate norme dirette a stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;».

**1.10** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «prelievi contributivi» sopprimere le parole: «entro il limite massimo del 10 per cento».*

**1.48**

PAGLIARINI, ROSCIA

*Aggiungere, dopo la lettera c), la seguente:*

«c1) al fine di rendere piene ed effettive le funzioni, che la presente legge delega trasferisce alle regioni, entro e non oltre il 30 giugno 1993 il Governo emana norme per la riforma del Ministero della sanità, cui rimangono unicamente funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché tutte quelle attribuite dalle leggi dello Stato per la tutela della sanità pubblica. Pertanto l'attuale ministero è soppresso e le funzioni anzidette sono esercitate attraverso l'istituzione di un unico ministero per le politiche sociali. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPELS nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici».

**1.211**

BRESCIA, SPOSETTI, BACCHIN

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e un collegio dei revisori», aggiungere le altre: «stabilire inoltre sia per i preventivi che per i consuntivi, l'abbandono della contabilità finanziaria e la sua sostituzione con la contabilità economica prevista dal decreto-legge n. 127 del 9 aprile 1991, nonché la preparazione ed il continuo aggiornamento di distinte basi per ogni intervento, riconciliate con i risultati della contabilità economica».*

**1.50**

PAGLIARINI

*Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

*e-bis) Prevedere apposita regolamentazione dei rapporti tra Università e Servizio sanitario nazionale, onde siano salvaguardati il perseguimento dei fini istituzionali e l'autonomia dell'Università».*

**1.91**

SPOSETTI, BRESCIA, STEFANO, CAVAZZUTI

*All'emendamento 1.8, sostituire: «...da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitaro di finanziamento da assicurare alle regioni per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria tenuto conto delle risorse finanziarie derivanti ad ognuna delle regioni e province autonome da quanto previsto dalla precedente lettera a).» con «...da garantire a tutti i cittadini. Il finanziamento dallo Stato alle Regioni, ad integrazione dei contributi e delle entrate tributarie riscossi localmente previsti dalla precedente lettera a), ha carattere straordinario.*

*La legge finanziaria individua ogni anno i parametri per la allocazione dei contributi straordinari. L'analisi viene effettuata con l'obiettivo di non finanziare le inefficienze e la cattiva gestione, e viene svolta sulla base della proiezione dei dati consuntivi che risultano dalla contabilità economica della spesa sanitaria, consolidati per Regione e confrontati a livello Europeo.».*

**1.8/1**

PAGLIARINI

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «dalla legge finanziaria», con le seguenti: «dalla legge finanziaria tenuto conto delle risorse finanziarie derivanti ad ognuna delle regioni e province autonome da quanto previsto dalla precedente lettera a)».*

**1.8**

IL GOVERNO

*All'articolo 1, comma 1, la lettera g) è così sostituita:*

*«g) prevedere l'attribuzione a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni e province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; imputare alle regioni, gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli *standard* previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le Regioni potranno farvi fronte con il proprio bilancio, variando in aumento entro il limite del 10 per cento l'aliquota*

dei contribuiti al lordo della quota di contributo finalizzata per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, oppure, in sostituzione anche parziale, variando in aumento entro il limite del 50 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi».

**1.501**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera g), tra le parole: «attribuito» e «gli effetti», inserire le altre: «ed ai Comuni, limitatamente alle funzioni loro delegate ed effettivamente esercitate.»*

**1.57**

TRIGLIA

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «nell'ambito del proprio bilancio e del potere impositivo alle medesime attribuito» ed aggiungere, in fine, le parole: «Le Regioni potranno farvi fronte con il proprio bilancio, variando in aumento entro il limite del 10 per cento le aliquote dei contribuiti per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, e variando in aumento entro il limite del 50 per cento le aliquote dei tributi regionali in vigore alla data del 1° agosto 1992».*

**1.400**

CARPENEDO

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «uniformi» eliminare dalle parole: «per le dotazioni» fino alla fine della lettera e aggiungere le parole: «e per gli eventuali disavanzi di gestione»*

**1.16**

GUALTIERI

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*«g-bis) prevedere che il fondo sanitario nazionale di parte corrente non debba essere inferiore alla spesa accertata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio 1991 maggiorato del tasso di inflazione programmato. In sede dell'anzidetta Conferenza è effettuata la verifica dell'andamento della spesa e del rispetto dell'uniformità delle prestazioni.».*

**1.32**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**1.81**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h) promuovere iniziative per una revisione del regime delle convenzioni al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta, garantendo, comunque, in forma diretta l'assistenza ospedaliera, del medico di medicina generale, dello specialista pediatra di libera scelta e le prestazioni specialistiche nelle strutture pubbliche territoriali e ospedaliere e la prevenzione.».*

**1.82**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Il testo di cui alla lettera h) del comma 1, è sostituito dal seguente:*

*«h) sulla base della programmazione regionale, il soddisfacimento da parte delle strutture pubbliche a diretta gestione e convenzionate obbligatoriamente deve coprire almeno il 75 per cento della domanda di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio. Procedere al superamento graduale delle convenzioni con le case di cura, ambulatori, poliambulatori e laboratori privati, definendo norme di salvaguardia per il personale. Per le convenzioni di cui all'art. 48 della legge 833/78 si tratta di procedere, per le convenzioni a rapporto fiduciario, ad una ridefinizione del ruolo del medico e del pediatra di base, in rapporto alla funzionalità e agli obiettivi del distretto, recuperando anche funzioni di Sanità pubblica. Per quelle a rapporto orario si tratta di prevedere il riassorbimento di personale e funzioni negli ambiti pubblici e di loro riferimento».*

**1.99**

BRESCIA, ZUFFA, BACCHIN, SPOSETTI

*All'emendamento 1.33, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*«h) introdurre norme di revisione e superamento graduale dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta».*

**1.33/1**

GIORGI, PAVAN

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*«h) introdurre norme che consentano alle regioni e province autonome la revisione dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, prevedendo comunque un regime transitorio».*

**1.33**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, lettera h) sostituire l'intera lettera con la seguente:*

«h) introdurre in un triennio norme che consentano alle Regioni la revisione dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, prevedendo comunque un regime transitorio».

**1.17**

GUALTIERI

*Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole: «promuovere iniziative per il superamento del regime delle convenzioni», e aggiungere in fine le parole: «garantendo comunque in forma diretta l'assistenza del medico di medicina generale e le prestazioni specialistiche nelle strutture pubbliche».*

**1.83**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «promuovere iniziative per il superamento dal regime delle convenzioni» e aggiungere alla fine: «garantendo comunque in forma diretta l'assistenza del medico di medicina generale e le prestazioni specialistiche nelle strutture pubbliche».*

**1.127**

COPPI

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «promuovere iniziative per il superamento del regime delle convenzioni», e aggiungere dopo le parole: «libertà di scelta» le seguenti: «garantendo comunque in forma diretta l'assistenza del medico di medicina generale, l'assistenza farmaceutica convenzionata e le prestazioni specialistiche nelle strutture pubbliche».*

**1.120**

RAPISARDA

*Al comma 1, alla lettera h) sostituire le parole: «il superamento del regime delle convenzioni» con le seguenti: «la revisione ed il superamento in forma graduale delle attuali convenzioni».*

**1.201**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «per il superamento» con: «per una revisione».*

**1.84** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**1.86** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Il testo di cui alla lettera i) del comma 1 è soppresso.*

**1.98** BRESCIA, SPOSETTI, BACCHIN, PELELLA, STEFANO

*Al comma 1, la lettera i), è sostituita dalla seguente:*

«i) prevedere sgravi fiscali per forme mutuo-assicurative integrative liberamente scelte dagli utenti».

**1.128** COPPI

*Al comma 1, la lettera i), è sostituita dalla seguente:*

«i) prevedere sgravi fiscali per forme mutuo-assicurative integrative liberamente scelte dagli utenti».

**1.118** RAPISARDA

*Al comma 1, la lettera i), è sostituita dalla seguente:*

«i) promuovere iniziative per la graduale e programmata individuazione di forme integrative di assistenza, prevedendo anche il ricorso, da parte dei cittadini, a parziali forme previdenziali liberamente scelte, stabilendo altresì ove possibile parziali sgravi fiscali».

**1.34** MARINUCCI MARIANI

*All'emendamento 1.9, sostituire le parole: «per forme previdenziali parziali» con le altre: «per forme di assistenza specialistica e ospedaliera parziali».*

**1.9/2** FORTE

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «forme previdenziali», con le seguenti: «forme di assistenza sanitaria».*

**1.601**

PAVAN

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «decreto interministeriale», aggiungere le parole: «d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni».*

**1.602**

CREUSO

*All'emendamento 1.9, dopo la parola: «lavoratori» aggiungere le altre: «i cui bilanci, predisposti come previsto dal decreto-legge n. 27 del 9 aprile 1991 e sottoposti a revisione contabile indipendente svolta dai soggetti iscritti al registro di cui al decreto-legge n. 88 del 27 gennaio 1992, sono consegnati a tutti gli utenti che ne fanno richiesta».*

**1.9/1**

PAGLIARINI

*All'articolo 1, alla lettera i), aggiungere in fine: «fermi restando l'entità complessiva del fondo sanitario nazionale ed il ricorso esclusivamente a strutture del servizio sanitario nazionale».*

**1.600**

DIONISI, CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:*

*«i) prevedere, in relazione a quanto stabilito alla lettera h), che con decreto interministeriale siano individuate quote di risorse sanitarie disponibili per forme previdenziali parziali liberamente scelte dagli utenti, gestite da intermediari assicurativi o da organismi promossi dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori».*

**1.9**

IL GOVERNO

*Sostituire la lettera l) con la seguente:*

*«l) prevedere apposita regolamentazione dei rapporti fra università e Servizio sanitario nazionale salvaguardando il perseguimento a fini istituzionali e l'autonomia delle università, sulla base di principi che regolano l'attività assistenziale delle università, la formazione nell'ambito ospedaliero del personale sanitario e le specializzazioni post laurea nel quadro della programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento per le strutture ospedaliere.*

**1.605**

FORTE

*Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «ospedali» sopprimere le parole: «regionali, comunque organizzati,» e dopo la parola: «nazionale,» aggiungere le parole: «compresi i policlinici universitari».*

**1.18**

GUALTIERI

*Al comma 1, alla lettera l), sostituire la parola: «regionali» con le altre: «di rilievo regionale».*

**1.35**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, alla lettera l), sostituire le parole: «comunque organizzati» con l'altra: «ovvero».*

**1.36**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, alla lettera l), dopo le parole: «di rilievo nazionale» aggiungere le altre: «ivi compresi i policlinici universitari».*

**1.37**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, alla lettera l), dopo la parola: «presidi» fare virgola ed aggiungere le altre: «strutture e servizi».*

**1.38**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1 alla lettera l) dopo le parole: «economico-finanziaria» aggiungere le seguenti: «e della contabilità per centri di costo».*

**1.204**

IL RELATORE

*Al comma 1, al termine della lettera l) aggiungere: «È necessario prevedere che la gestione ospedaliera sia improntata alla attribuzione di budgets specifici per i dipartimenti, nonchè per i singoli reparti informati al metodo della contabilità per centri di costo».*

**1.96**BRESCIA, SPOSETTI, BACCHIN, TORLONTANO,  
BETTONI

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «aziende infraregionali» con le altre: «aziende dell'unità sanitaria locale».*

**1.97**

BRESCIA, BACCHIN, SPOSETTI, GIOVANOLLA,  
DANIELE, BETTONI, TORLONTANO

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici» con le altre: «degli enti disciolti che gestivano attività di assistenza sanitaria, nonché del patrimonio mobiliare e immobiliare utilizzato da enti ed organismi per attività trasferite al Servizio sanitario nazionale».*

**1.39**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, al termine della lettera m), aggiungere le parole: «oggi facenti parte del patrimonio dei comuni».*

**1.129**

BRESCIA, PELELLA, STEFANO, BACCHIN, SPO-  
SETTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

**1.95**

BRESCIA, BETTONI, BACCHIN

*Al comma 1, sostituire la lettera n), con la seguente:*

«n) prevedere, nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente, quale ridefinito dall'articolo 2:

1) l'articolazione della dirigenza su livelli diversificati in rapporto ai vari gradi di competenza, autonomia e responsabilità;

2) la definizione delle attribuzioni e delle responsabilità del personale medico, riguardo agli interventi clinici, diagnostici e terapeutici, nel rispetto delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura proprie del dirigente di livello apicale;

3) le modalità di accesso al più elevato livello della dirigenza secondo criteri di oggettiva professionalità e merito per i dipendenti in possesso di specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione;

4) le modalità di accesso ai sottostanti livelli della dirigenza con criteri uniformi, per il primo livello, a quelli definiti dall'articolo 2, lettera e);

5) la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione;

6) la definizioni dei criteri di applicazione del principio dell'unicità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, della libera professione medica e delle conseguenti incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991;

7) la uniforme applicazione a tutto il personale dirigente dei principi di cui alla legge n. 50 del 1991, intendendo il servizio effettivo come comprensivo, oltrechè del servizio effettivamente prestato, anche dei periodi formalmente riscattati, computati e ricongiunti;».

1.1

NAPOLI, PERINA

*Al comma 1, sostituire la lettera n), con la seguente:*

«n) definire, in relazione ai principi di cui all'articolo 2 la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente, regolato da accordi sindacali. In tale ambito prevedere l'istituzione di un'area della dirigenza, articolata per ruoli: medico, amministrativo e dei professionisti laureati. In sede di definizione degli accordi sindacali la negoziazione dell'area della dirigenza avviene distintamente per ciascun ruolo con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. La dirigenza è articolata su due livelli, il secondo dei quali configurato quale incarico, da conferire a dipendenti forniti di specifica nuova idoneità nazionale all'esercizio di funzioni di direzione, e rinnovabile. Il mancato rinnovo comporta la perdita delle funzioni attribuite e della relativa indennità, fermo restando il livello giuridico. I decreti legislativi prevedono le attribuzioni e le responsabilità del ruolo medico della dirigenza e, per quanto di competenza, degli altri ruoli della dirigenza, riguardo agli interventi di prevenzione, clinici, diagnostici, terapeutici, organizzativo-gestionali, nonché la regolamentazione delle attività di formazione e tirocinio per l'accesso al primo livello della dirigenza. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali può optare, in prima applicazione delle disposizioni in materia contenute nei decreti legislativi, per il rapporto di lavoro configurato quale incarico all'esercizio di funzioni di direzione rinnovabile».

1.40

MARINUCCI MARIANI

*Alla lettera n) del comma 1 premettere le parole: «prevedere la soppressione della nona posizione funzionale, inquadrando in appositi*

ruoli ad esaurimento il relativo personale, cui compete il trattamento economico attualmente in godimento, fermo restando il passaggio per concorso alle due qualifiche dirigenziali entro le disponibilità delle attuali dotazioni organiche definite o provvisorie, rispettivamente, dalle esistenti posizioni funzionali decima e undicesima».

**1.207**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «nuova, specifica».*

**1.88**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera n), dopo parole: «funzioni di direzione» aggiungere le seguenti: «di unità professionalmente omogenee», e alle parole: «la definizione delle attribuzioni e delle responsabilità», aggiungere le seguenti: «nell'ambito delle proprie specifiche competenze, di tutti i professionisti laureati».*

**1.119**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «agli interventi clinici, diagnostici e terapeutici,» con le altre: «agli interventi preventivi, clinici, diagnostici, terapeutici e riabilitativi»*

**1.87**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera n), tra le parole: «terapeutici» e «e la regolamentazione», aggiungere le altre: «nonchè di organizzazione e di direzione della struttura affidatagli»*

**1.58**

TRIGLIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

**1.19**

GUALTIERI

*Al comma 1, lettera o), aggiungere il seguente periodo: «restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».*

1.7

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«p) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione ai comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;».

1.41

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«q) prevedere il riordino del Ministero della sanità secondo il modello dipartimentale, al fine di garantire il più efficace esercizio dei compiti di indirizzo, di programmazione, di informazione e di controllo e avendo riguardo all'esigenza di equiparare il trattamento economico complessivo del personale sanitario dello stesso a quello del personale sanitario dipendente dal Servizio sanitario nazionale di equivalenti funzioni e anzianità; prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici».

1.42

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«r) prevedere nuove modalità di rapporto tra servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere, nell'ambito di tale modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra servizio sanitario

nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea».

**1.43**

MARINUCCI MARIANI

*All'emendamento 1.44 sostituire le parole: «l'1 per cento» con le altre: «una quota».*

**1.208**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«s) destinare l'1 per cento del fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'istituto superiore di sanità e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità;».

**1.44**

MARINUCCI MARIANI

*All'emendamento 1.45 sostituire le parole da «al Ministro della sanità» fino a «sostitutivi» con le seguenti: «il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale».*

**1.45/1**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«t) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza regionale prevedere che in caso di inadempienza da parte delle regioni o delle province autonome di adempimenti previsti dai decreti legislativi, al Ministro della sanità vengono attribuiti i conseguenti poteri sostitutivi;».

**1.45**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«u) definire, conformemente a quanto stabilito in materia dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i principi relativi all'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti».

**1.46**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«p) prevedere la delega da parte delle regioni delle funzioni loro attribuite alle città metropolitane, di cui all'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che le esercitano nell'ambito della programmazione regionale».

**1.59**

TRIGLIA

*Aggiungere, dopo la lettera o), la seguente lettera:*

«Prevedere l'attivazione, da parte delle Regioni, entro il 1° gennaio 1993, degli osservatori regionali dei prezzi e delle tecnologie sanitarie al fine di raccogliere e diffondere presso tutte le USL del territorio regionale i dati sui prezzi di beni e servizi, affinché gli indicatori rilevati costituiscano la base effettiva per operare gli acquisti entro certi prezzi e a condizioni di sconto e pagamento favorevoli alla pubblica amministrazione, anche attraverso sistemi concordati tra le USL di acquisti unificati. Qualora l'Osservatorio e le procedure non siano attivate e le regioni non rispettino l'indicazione del contenimento della voce di spesa per i beni e servizi, pari al 22 per cento, come concordato nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni per la verifica della spesa 1991, lo scostamento verificatosi sarà a totale carico delle Regioni».

**1.220**

BETTONI, BRESCIA, SPOSETTI, BACCHIN, STEFANO, TORLONTANO, ZUFFA

*Aggiungere, dopo la lettera o), la seguente lettera:*

«Prevedere l'adozione, da parte delle Regioni, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando secondo le modalità previste dalla legge n. 412 del 1991 articolo 4, comma 4, le apposite Commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministero della sanità, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge».

**1.221**

BETTONI, BRESCIA, SPOSETTI, BACCHIN, STEFANO, TORLONTANO, ZUFFA

*Al comma 1, aggiungere la lettera p):*

«p) prevedere nuove modalità di rapporto tra servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'Università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di

tale modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed Università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e post-laurea».

**1.89** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Dopo la lettera o), del comma 1, aggiungere la lettera p):*

«p) costituire apposita Commissione tecnica a supporto della elaborazione dei decreti delegati, nominata dalla Presidenza del Consiglio».

**1.94** BRESCIA, TORLONTANO, STEFÀNO, BACCHIN

*Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:*

«q) destinare l'1 per cento del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca biomedica finalizzata dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale, da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità, previa valutazione sulla qualità e sulla priorità da parte di un apposito organismo tecnico».

**1.93** STEFÀNO, TORLONTANO, BETTONI, BRESCIA, BACCHIN

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera p):*

«p) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano».

**1.107** DUJANY, FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme del comma 4 dell'articolo 4 della legge 412 del 1991 concernenti l'ammissione nel PTN di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio e già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo terapeutico».

**1.620** SPOSETTI, BACCHIN, RUSSO, GIOVANOLLA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. La delega sulla sanità va esercitata in modo che la spesa a carico dello Stato non superi in ogni anno il 5,75 del prodotto interno lordo»

**1.250**

**GUALTIERI**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimeranno entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

3. Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

**1.90**

**IL RELATORE**

*Alla lettera n) aggiungere le parole: «prevedere che il mancato rinnovo dell'incarico al secondo livello dirigenziale medico comporta la perdita delle funzioni attribuite e della relativa indennità fermo restando il livello giuridico e che il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali mediche può optare, in prima applicazione delle disposizioni in materia contenute nei decreti legislativi, per il rapporto di lavoro configurato quale incarico all'esercizio di funzioni di direzione rinnovabile».*

**1.700**

**IL RELATORE**

**Art. 2.****ORDINI DEL GIORNO**

«Il Senato,

nell'esaminare l'articolo 2, comma 1, lettera r) del disegno di legge n. 463,

impegna il Governo:

a dare corso, prima ancora delle misure ivi previste, alle procedure di mobilità ordinaria disposte ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni e integrazioni.

Risulta, infatti, che molte domande siano rimaste inevase, aggravando la già difficile situazione di esubero del mondo della scuola».

**0.463.1/5<sup>a</sup>**

MANZINI, RICEVUTO, CANDIOTO

**EMENDAMENTI**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.61**

CROCETTA, COPPI, LIBERTINI, PICCOLO, DIONISI, CONDARCURI, LOPEZ, MARCHETTI

*L'articolo 2 è soppresso.*

**2.99**

SMURAGLIA, BACCHIN

*Al comma 1, dopo le parole: «è delegato a emanare entro», sostituire le parole: «trenta giorni» con le parole: «centottanta giorni».*

**2.60**

CROCETTA, LIBERTINI, PICCOLO, MERIGGI, DIONISI, CONDARCURI

*Al comma 1 dopo le parole: «della presente legge», sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi, diretti alla razionalizzazione e al*

controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento della efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione», *con le parole*: «un decreto legislativo di razionalizzazione e di controllo della spesa per il settore della pubblica amministrazione, di miglioramento dell'efficacia e della produttività del pubblico impiego mediante una sua riorganizzazione».

**2.59** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI,  
CONDARCURI, PICCOLO

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole*: «con uno o più decreti».

**2.58** LIBERTINI, CROCETTA, PICCOLO, LOPEZ, CON-  
DARCURI

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole*: «diretti alla razionalizzazione e al controllo della spesa», *con le altre*: «diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa».

**2.97** PAGLIARINI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il periodo.*

**2.47** CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole*: «n. 93, siano», *aggiungere le seguenti*: «ricondotti sotto la disciplina del diritto comune e siano».

**2.10** GIUGNI, COLOMBO SVEVO, DE MATTEO, INNO-  
CENTI, DOPPIO, COVIELLO

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole*: «mediante contratti individuali e collettivi», *aggiungere le parole*: «con caratteri pubblici specifici e propri del tipo di ruolo rispetto agli interessi pubblici del tipo di controparte contrattuale costituita da organismi ed enti pubblici».

**2.46** CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole*: «contratti individuali e collettivi» *aggiungere le seguenti*: «e secondo le norme del codice civile realizzando gradualmente la completa privatizzazione del rapporto di pubblico impiego»

**2.110** D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, TOSSI  
BRUTTI, RUSSO Michelangelo, SMURAGLIA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in vigore» aggiungere le seguenti: «nel settore pubblico».*

**2.11** GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE  
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Alla lettera a) aggiungere, dopo le parole: «in base al presente articolo», le seguenti: «prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale nell'attività dell'Amministrazione».*

**2.303** PAVAN, GIORGI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere tutto il paragrafo.*

**2.45** CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, la lettera b), è soppressa.*

**2.100** SMURAGLIA, GIOVANOLLA

*Al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:*

«b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali;  
b-bis) garantire la rappresentanza negoziale della parte pubblica, mediante l'apposito organismo previsto dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.».

**2.111** TOSSI BRUTTI, BARBIERI, D'ALESSANDRO PRI-  
SCO, SPOSETTI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere dalle parole: «prevedere criteri di rappresentatività» fino alle parole: «dei voti e della diffusione territoriale».*

**2.44** CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «definire le procedure di contrattazione;».*

**2.12** GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE  
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, lettera b) aggiungere le parole: «costituito relativamente agli enti locali da rappresentanti indicati dall'ANCI e dall'UPI».*

**2.39** TRIGLIA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «un apposito organismo», con le altre: «appositi organismi».*

**2.400** TRIGLIA

*All'emendamento 2.351, aggiungere le seguenti parole: «costituito relativamente agli enti locali da rappresentanti indicati dall'ANCI e dall'UPI».*

**2.600** CARPENEDO

*Alla lettera b), dopo la parola «organismo» aggiungere: «tecnico, che è dotato di personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e opera in conformità delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri».*

**2.351** PAVAN

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente. «prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini della organizzazione del lavoro nelle amministrazioni».*

**2.500** IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), sopprimere l'intera lettera.*

**2.127** SAPORITO, GUZZETTI, ACQUARONE, RUFFINO,  
CABRAS, MAZZOLA, POSTAL, DI STEFANO,  
POLENTA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**2.67** LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO,  
LOPEZ, DIONISI, CONDARCURI

*Al comma 1, lettera c), la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quinto».*

**2.101** SMURAGLIA, D'ALESSANDRO PRISCO, GIOVANOLLA

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «terzo» con l'altra: «secondo».*

**2.8** GUALTIERI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «decreto legislativo» aggiungere le seguenti: «e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a);».*

**2.13** GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DOPPIO, DE MATTEO, INNOCENTI

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «legislativo» aggiungere le altre: «e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a)».*

**2.102**

SMURAGLIA, BACCHIN

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «decreto legislativo» aggiungere le altre: «nel periodo intermedio dovranno essere adeguati, con appositi provvedimenti, gli organici dei magistrati e del personale di cancelleria e ausiliario, nonché le attrezzature. Dovranno essere inoltre istituiti appositi corsi di formazione e riviste le norme relative all'assegnazione dei magistrati alle sezioni».*

**2.103**

SMURAGLIA, GIOVANNOLLA

*Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «nel periodo intermedio dovranno essere adeguati, con appositi provvedimenti, gli organici dei magistrati e del personale di cancelleria e ausiliario nonché le attrezzature. Dovranno essere inoltre istituiti appositi corsi di formazione e riviste le norme relative all'assegnazione dei magistrati alle sezioni;».*

**2.14**

GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DOPPIO, DE MATTEO, INNOCENTI

*All'emendamento 2.103, alla fine aggiungere: «a tale fine la legge finanziaria 1993-95 dovrà prevedere adeguati stanziamenti».*

**2.382**

GIOVANNOLLA, SPOSETTI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere dalle parole: «la procedibilità del ricorso giurisdizionale» fino alle parole: «costituente titolo esecutivo».*

**2.66**

CROCETTA, LOPEZ, LIBERTINI, MARCHETTI, PICCOLO, CONDARCURI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere la frase da: «procedibilità» fino a: «titolo esecutivo».*

**2.104**

SMURAGLIA, RUSSO Michelangelo

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «esperimento di un tentativo di conciliazione» sopprimere il periodo sino al punto e sostituirlo con il seguente: «a norma degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile».*

**2.112**

D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI, SALVI, BARBIERI, CAVAZZUTI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sono regolati in ogni caso con legge, ovvero sulla base della legge, con atti normativi...» con le parole: «sono regolate in ogni caso con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi...».*

**2.40**

TRIGLIA

*Al comma 1, lettera c), prima del n. 1, inserire il seguente:*

«01) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative in riferimento al rapporto gerarchico».

**2.65** CROCETTA, LOPEZ, LIBERTINI, PICCOLO, CON-  
DARCURI

*Al comma 1, dopo il n. 4) della lettera c), aggiungere: «Sulle materie regolate dalla legge resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo».*

*Alla lettera c), dopo le parole: «le seguenti materie» aggiungere:*

«5) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali».

**2.113** TOSSI, BRUTTI, BARBIERI, GIOVANNOLA

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato,» e le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati».*

**2.64** LIBERTINI, CROCETTA, PICCOLO, LOPEZ, MAR-  
CHETTI, MERIGGI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «forze di polizia», aggiungere le parole: «, al personale del Ministero dell'interno» e sopprimere la parola: «generali» dopo la parola: «dirigenti».*

**2.21** SAPORITO, MAZZOLA, GUZZETTI, RUFFINO,  
CABRAS, POSTAL, ACQUARONE, DI STEFANO,  
POLENTA

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «ai dirigenti» fino a: «diplomatico».*

**2.114** D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, BACCHIN,  
SMURAGLIA

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «ed equiparati».*

**2.380/1** CROCETTA

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ed equiparati» aggiungere: «per funzioni».*

**2.380** GIOVANOLLA, SPOSETTI

*Alla lettera d), le parole: «al personale diplomatico» sono sostituite dalle seguenti: «al personale delle carriere diplomatica e prefettizia».*

**2.306** SAPORITO, PAVAN, COMPAGNA, GIORGI

*Al comma 1, alla lettera d) aggiungere: «Ai segretari comunali e provinciali; l'ordinamento dei segretari comunali e provinciali sarà adeguato ai principi e ai criteri recati dalla legge 8 giugno 1990 n. 142».*

**2.381** GIOVANOLLA, SPOSETTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**2.63**

CROCETTA, LIBERTINI, MARCHETTI, PICCOLO,  
MERIGGI, LOPEZ

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) riordinare lo status della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni, distinguendo tra:

1) le amministrazioni politiche e d'ordine, la cui dirigenza dovrà mantenere uno «status» pubblicistico, regolato dalla legge;

2) le amministrazioni e gli enti erogatori di servizi, la cui dirigenza dovrà essere regolata dal diritto comune del lavoro e da appositi contratti individuali e collettivi;

3) le amministrazioni e gli enti aventi funzioni pubbliche non classificabili ai precedenti punti 1) e 2), la cui dirigenza potrà essere disciplinata con atti normativi di diritto pubblico, sulla base di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali della categoria.

In questi ambiti andranno previsti: l'individuazione dei livelli di qualifica e di funzione, sulla base della revisione delle strutture di cui alla successiva lettera f) una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello; la definizione di criteri generali per lo sviluppo di carriera e l'affidamento degli incarichi di funzione, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; l'applicazione del principio di unicità dei ruoli dirigenziali, con la conseguente mobilità, anche temporanea, dei dirigenti».

**2.115**

BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO, SPOSETTI

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale».*

**2.62**

CROCETTA, LIBERTINI, PICCOLO, LOPEZ, MAR-  
TELLI

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «unicità di ruolo dirigenziale» aggiungere: «per ciascuno dei comparti di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;».*

**2.41**

TRIGLIA

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello» aggiungere: «anche prevedendo norme di riordino della scuola superiore della Pubblica Amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri raggiuntivi a carico del bilancio dello Stato prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative».*

**2.3/1**

SAPORITO, PAVAN, GIORGI, COMPAGNA

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello», aggiungere le seguenti: «anche attraverso il conseguimento di uno specifico dottorato di ricerca in pubblica amministrazione, da istituirsi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione contestualmente ad una necessaria riorganizzazione, della Scuola stessa, secondo criteri di autonomia gestionale».*

**2.3**

IL GOVERNO

*All'articolo 2, comma 1, lettera e) aggiungere all'emendamento 2.3 del Governo le parole:*

*«e sulla distinzione fra la direzione didattico-scientifica e quella amministrativa».*

**2.354**

FORTE, PUTIGNANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**2.51**

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**2.69**CROCETTA, LIBERTINI, DIONISI, CONDARCURI,  
MARCHETTI, PICCOLO

*Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:*

*«f) prevedere la definizione delle funzioni dirigenziali proprie dell'attività amministrativa i cui incarichi sono disciplinati dalle disposizioni inerenti il rapporto di lavoro di tutti gli altri dipendenti e delle funzioni dirigenziali più proprie della attività direzionale e gestionale della volontà governativa i cui incarichi sono regolati da contratti a tempo determinato corredati dagli obiettivi programmatici e di governo che sono chiamati a realizzare».*

**2.68**PICCOLO, LOPEZ, CROCETTA, MARCHETTI,  
BOFFARDI

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

*«f) prevedere la verifica annuale dell'attività dei dirigenti con principale riferimento all'esercizio dei loro poteri di impulso, di direzione e di coordinamento in rapporto agli obiettivi fissati, tramite relazione al titolare dell'incarico, sulla base della quale gli organismi gestionali riconfermano o meno l'incarico dirigenziale».*

**2.70**LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO,  
LOPEZ

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*«f) prevedere:*

*1) l'individuazione in ogni pubblica amministrazione, a partire dall'amministrazione dello Stato con decreto del Presidente della*

repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con corrispondente atto di natura regolamentare, per le altre amministrazioni, degli organi e degli uffici dirigenziali, tenendo conto dell'importanza e della complessità delle funzioni e della quantità di risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate.

Tale individuazione dovrà comportare un accorpamento degli uffici e degli organi esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, provocandone una riduzione non inferiore al cinquanta per cento. In ogni caso, il numero di uffici destinati a compiti ispettivi o di studio e ricerca non potrà essere superiore al dieci per cento degli uffici dirigenziali di ciascuna amministrazione.

Dovranno essere previsti criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

2) la disciplina, attraverso il decreto del Presidente della Repubblica *ex* articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con corrispondenti atti di natura regolamentare, dei procedimenti e degli atti amministrativi riguardanti l'organizzazione amministrativa, la gestione finanziaria e dei beni, l'amministrazione del personale, con l'abrogazione delle leggi e degli atti con forza di legge vigenti nelle suddette materie e con l'impegno del Governo a riferire periodicamente al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni emanate al riguardo;

3) la distinzione tra i compiti della direzione politica e quelli delle dirigenza amministrativa nelle amministrazioni e negli enti, riservando alla prima la fissazione degli obiettivi da perseguire, la definizione dei programmi, l'emanazione delle direttive generali, la verifica dei risultati conseguiti anche mediante l'analisi di appositi nuclei di valutazione, affidando, inoltre, alla seconda la gestione delle attività per la realizzazione degli obiettivi e l'attuazione dei programmi e delle direttive.

Ai dirigenti, in particolare, va attribuita: la gestione delle risorse finanziarie, attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio; la gestione delle risorse umane, anche attraverso la contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali del personale; la gestione delle risorse strumentali, con particolare riguardo alle apparecchiature e tecnologie informatiche e telematiche. Ai dirigenti, in qualità di organi esterni dell'amministrazione, può essere affidata la titolarità dei rapporti tra l'amministrazione e soggetti individuali e collettivi esterni all'amministrazione stessa;

4) la definizione di una specifica responsabilità dei dirigenti per l'andamento degli uffici e la realizzazione degli obiettivi, l'attuazione dei programmi e delle direttive di competenza».

**2.116**

D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI, GUERZONI, RUSSO

*Al comma 1, lettera f), n. 1) dopo la parola: «dipendenti», aggiungere le altre: «una disciplina penetrante del principio di responsabilità personale dei dirigenti».*

**2.15**

GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «dipendenti», aggiungere le altre: «una disciplina penetrante del principio di responsabilità personale dei dirigenti».*

**2.105**

SMURAGLIA, BACCHIN

*Al comma 1, alla lettera f), sopprimere da: «composti» fino a: «gestione».*

**2.106**

SMURAGLIA, GIOVANOLLA

*Al comma 1, lettera f), n. 2), sostituire: «la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti esterni, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione» con: «la verifica indipendente dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da esperti esterni».*

**2.126**

PAGLIARINI

*Al comma 1, lettera f), n. 2, sopprimere la parola «esterni».*

**2.16**GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE  
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, lettera f), n. 3, sostituire le parole: «la mobilità, anche temporanea» con: «il blocco della carriera».*

**2.31**

MANFROI, BOSO, PAGLIARINI, ROSCIA

*Al comma 2, lettera f), n. 3, dopo la parola: «dirigenti» aggiungere le altre: «nel comparto».*

**2.42**

TRIGLIA

*Al comma 1, lettera f), n. 3, dopo le parole: «la mobilità anche temporanea dei dirigenti», aggiungere le seguenti: «dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non».*

**2.17**GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE  
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Subemendamento all'emendamento 2.304: dopo le parole: «lettera d)», aggiungere le seguenti: «anche articolata per specifiche tipologie professionali»; dopo le parole: «stabilendo che», sostituire le parole fino a: «personale dirigenziale», con le seguenti: «le relative delegazioni sindacali siano composte da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale interessato»; dopo le parole: «e delle relative attribuzioni», aggiungere: «prevedere altresì l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentate sul piano nazionale».*

**2.389**

IL RELATORE

*Alla lettera f) aggiungere il seguente punto 4): «una apposita separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera d), stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dirigenziale maggiormente rappresentative, sul piano nazionale; prevedere la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni».*

**2.304**

GIORGI, PAVAN

*Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) prevedere:

1) che la legge finanziaria determini per ciascun anno l'importo massimo destinato globalmente al trattamento economico e normativo dei dipendenti da amministrazioni pubbliche, indicando gli oneri derivanti nell'anno dalla contrattazione collettiva ed i criteri e parametri di ripartizione delle risorse tra i settori, le categorie ed i livelli di contrattazione;

2) che la previsione di cui al punto precedente comprenda anche le quote relative al personale dipendente degli Enti locali e delle Regioni, fino all'entrata in vigore delle norme sull'autonomia impositiva di tali enti. Dal successivo esercizio finanziario, che le Regioni e gli enti locali provvedano alla copertura degli oneri derivanti da contratti nazionali di lavoro, con quote dei trasferimenti a carico del bilancio statale o con risorse derivanti dall'applicazione delle aliquote minime delle imposte regionali e locali, ed alla copertura degli eventuali oneri conseguenti alla contrattazione integrativa, articolata e decentrata, con le risorse derivanti dalla maggiorazioni delle aliquote delle suddette imposte;

3) che sia prevista nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo ed a consuntivo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

**2.117**

BARBIERI, TOSSI BRUTTI, TRONTI, SPOSETTI

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «della spesa globale per i dipendenti pubblici» con le parole: «della spesa globale per la pubblica amministrazione per appalti di servizi, per forniture e manutenzioni».*

**2.71**

CROCCETTA, LIBERTINI, LOPEZ, DIONISI

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:*

«g 1) prevedere:

1) per il pubblico impiego, comprese le categorie di cui alla precedente lettera d), una esatta corrispondenza fra qualifiche e funzioni esercitate».

**2.22**

SPERONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**2.72** LOPEZ, LIBERTINI, CROCETTA, PICCOLO, MARCHETTI

*Al comma 1, la lettera h), è sostituita dalla seguente:*

«h) prevedere:

1) che i contratti collettivi di lavoro per i dipendenti da pubbliche amministrazioni vengano stipulati dall'Agenzia per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni, previo accertamento dell'esatta quantificazione degli oneri e della congruità della copertura finanziaria da parte del Nucleo di valutazione istituito dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; che il Governo, sulla base di tale accertamento, ne autorizzi la sottoscrizione;

2) che non possano essere stipulati contratti comportanti oneri superiori a quanto previsto nella legge finanziaria».

**2.118** BARBIERI, SALVI, SPOSETTI, CAVAZZUTI

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «nonchè sul contenimento dei costi» fino a: «esorbitanza dai limiti di spesa».*

**2.73** LOPEZ, LIBERTINI, MARCHETTI, PICCOLO, CROCETTA

*Al comma 1, alla lettera h) dopo la parola: «bilancio», sopprimere da: «stabilendo», fino a: «fini».*

**2.86** D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, GIOVANNO-LA

*Alla lettera h), sostituire le parole da «stabilendo» a «limiti di spesa» con le seguenti: «prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa».*

**2.352** PAVAN

*Alla lettera h) dell'articolo 2, sostituire le parole: «Ministro per la funzione pubblica» con le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri».*

**2.302** GIORGI, PAVAN

*Alla lettera h), dopo le parole: «con compiti», aggiungere le seguenti: «, sostitutivi di quelli affidatigli dal citato articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ».*

**2.307** SAPORITO, PAVAN, GIORGI, COMPAGNA

*Al comma 1, lettera h) dopo la parola: «statistica», sopprimere da: «per», fino a: «Stato».*

**2.85** D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, GIOVANOLA

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «per il più efficace perseguimento», fino a: «con la ragioneria generale dello Stato».*

**2.74** LOPEZ, LIBERTINI, MARCHETTI, PICCOLO, CROCETTA

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**2.75** LIBERTINI, CROCETTA, LOPEZ, MARCHETTI, PICCOLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**2.107** SMURAGLIA, CAVAZZUTI

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «della materia».*

**2.18** GIUGNI, COLOMBO SVEVO, DE MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO, COVIELLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**2.119** GUERZONI, D'ALESSANDRO PRISCO, SALVI, BACCHIN, SMURAGLIA

*Al comma 1, lettera l), dopo «prevedere» sopprimere da «in deroga e civile» e sostituire con: «nella fase transitoria di cui alla lettera a)».*

**2.385** GIOVANOLLA, SPOSETTI

*La lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) prevedere norme sostitutive a quelle di cui all'articolo 2103 del codice civile, dirette ad attribuire titoli di merito a coloro che sono chiamati ad esercitare mansioni superiori. I soggetti interessati potranno far valere detti titoli in sede di espletamento di concorsi per la copertura di detti posti vacanti. Le mansioni superiori sono espletate previa adozione di atto formale che deve indicare i criteri seguiti per la individuazione dei soggetti scelti».*

**2.356** FORTE, PUTIGNANO

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «prevedere che», inserire le seguenti: «, con riferimento al settore pubblico,» e dopo le parole: «tre mesi» aggiungere le seguenti: «o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto».*

**2.19** GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE  
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «2103 del codice civile,» aggiungere le parole: «per un periodo di tre anni».*

**2.76** LOPEZ, LIBERTINI, MARCHETTI, CROCETTA,  
PICCOLO

*Alla lettera l) sostituire la congiunzione «e» con «,»; aggiungere, dopo le parole «attività svolta», le seguenti: «e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì procedure e modalità della detta assegnazione».*

**2.350** PAVAN

*All'emendamento 2.4, aggiungere:*

«Congelare per non meno di tre anni le norme relative al finanziamento della spesa per progetti finalizzati nonché per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento e prevedere supporti sostitutivi mediante utilizzazione di strutture e soggetti pubblici».

**2.4/1** FORTE, PUTIGNANO

*Al comma 1, lettera m), le parole da: «procedere» fino a: «collegati» cono così sostituite: «procedere alla abrogazione delle disposizioni legislative che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti, al fine di assicurare che tutte le componenti accessorie della retribuzione siano disciplinate dagli accordi contrattuali e direttamente collegate;».*

**2.4** IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «produttività» aggiungere: «per la determinazione della quale devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione».*

**2.384** GIOVANOLLA, SPOSETTI

*Al comma 1, lettera m) dopo le parole: «per la salute», aggiungere le parole: «prevedere la precedenza, nelle nuove assunzioni, di personale stabilmente residente da almeno tre anni nella provincia ove ha sede l'ufficio».*

**2.33** MANFROI, BOSO, PAGLIARINI, ROSCIA

*Al comma 1, lettera m) dopo le parole: «per la salute», aggiungere le parole: «prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori».*

**2.32**

MANFROI, BOSO, PAGLIARINI, ROSCIA

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) prevedere norme più rigorose di regolamentazione dei passaggi di livello valorizzando il merito e la qualificazione professionale del personale».*

**2.383**

GIOVANOLLA, SPOSETTI

*Al comma 1, lettera n), dopo la parole: «prevedere» aggiungere le altre: «che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito solo in via eccezionale ed in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso; prevedere...».*

**2.109**

SMURAGLIA, BACCHIN

*Al comma 1, lettera n) sostituire le parole: «...hanno conferito al personale dipendente di una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, siano tenuti a...», con le parole: «...intendano conferire incarichi previsti dall'articolo 24 legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiedano preventiva autorizzazione alla pubblica amministrazione di appartenenza dei soggetti da incaricare, con l'obbligo di...» e infine aggiungere: «Detti compensi, ove relativi a prestazioni svolte negli orari di ufficio dovranno essere incamerati dalla Pubblica Amministrazione».*

**2.355**

FORTE, PUTIGNANO

*Al comma 1, lettera n) dopo le parole: «n. 412», aggiungere le altre: «entro sei mesi dall'emanazione dei provvedimenti delegati».*

**2.121**D'ALESSANDRO PRISCO, GUERZONI, TRONTI,  
GIOVANNOLA

*Dopo la lettera n) inserire la seguente:*

*«n-bis) prevedere la riduzione del numero delle aspettative e dei permessi sindacali retribuiti, conferiti alle organizzazioni sindacali che rappresentano il personale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 1983 n. 93, a decorrere dal 31 dicembre 1992 e contestualmente attribuendo alle medesime organizzazioni sindacali un pari numero di aspettative e di permessi non retribuiti».*

**2.93**

NOCCHI, PAGANO, CAVAZZUTI

*Dopo la lettera n) inserire la seguente:*

«n-bis) prevedere la riduzione del numero delle aspettative e dei permessi sindacali retribuiti, conferiti alle organizzazioni sindacali che rappresentano il personale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 1983 n. 93, a decorrere dal 31 dicembre 1992 e contestualmente attribuendo alle medesime organizzazioni sindacali un pari numero di aspettative e di permessi non retribuiti».

**2.96**

NOCCHI, PAGANO

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«n-bis) Al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che l'intera materia verrà disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva; prevedere limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali, cui dovranno attenersi gli accordi di comparto e definirli tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle Amministrazioni di ciascun comparto, stabilendo altresì il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le Confederazioni e le organizzazioni sindacali stipulanti i medesimi accordi provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le Amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento per la funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; prevedere che, a partire dalla stipulazione del primo contratto collettivo di diritto comune, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 29, 30 e 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

**2.305**

PAVAN, COMPAGNA, GIORGI

*Al comma 1, sopprimere le lettere o) e p).*

**2.122**

GUERZONI, TRONTI, SALVI, SPOSETTI

*Al comma 1, lettera o), dopo «territorio nazionale» sostituire con: «una organica normativa che ne regolamenti ogni forma di mobilità, riferita ai diversi comparti.»*

**2.388**

D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: «ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette.»*

**2.77**

LOPEZ, LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI,  
PICCOLO

*Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «in caso di accertata possibilità» con le parole: «fino a che non siano esaurite le possibilità».*

**2.7**

GUALTIERI

*Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» con le parole: «con decreti dei Ministri interessati».*

**2.78**LOPEZ, LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI,  
PICCOLO

*Al comma 1, lettera o), sopprimere dalle parole: «e che il personale eccedente» fino alle parole: «della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».*

**2.79**LOPEZ, LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI,  
PICCOLO

*Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «e che il personale eccedente» fino a: «10 gennaio 1957, n. 3» con le parole: «e che il personale eccedentario, che non abbia trovato soluzioni accettabili, sia temporaneamente posto in mobilità d'ufficio in attesa di reperire collocazioni più idonee, ed a tal fine detto personale ha la precedenza per la scelta di eventuali disponibilità».*

**2.80**LOPEZ, CROCETTA, LIBERTINI, MARCHETTI,  
PICCOLO

*Al comma 1, lettera o) dopo le parole: «d'ufficio», aggiungere le parole: «solo dopo aver esperito i passaggi volontari».*

**2.56**

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, lettera p), premettere: «prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni.».*

**2.387**

D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «presso le pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle Regioni, degli Enti locali e loro consorzi».*

**2.43**

TRIGLIA

*Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi».*

**2.24**

SPERONI

*Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: «stabilendo norme atte a favorire gli aspiranti ad impieghi nella pubblica amministrazione nella regione di residenza».*

**2.25**

SPERONI

*Aggiungere, alla fine della lettera o), il seguente periodo:*

«Prevedere, per le categorie protette di cui al titolo I della legge n. 482 del 1968, l'assunzione, da parte delle amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici, per chiamata numerica sulla base delle graduatorie stabilite dalle sezioni circoscrizionali di collocamento».

**2.200**

SPOSETTI, PELLEGATTI, GIOVANOLLA, D'ALESSANDRO

*Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente: «prevedere modalità certe di assunzione delle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968, coerenti con la normativa relativa all'impiego privato».*

**2.20/1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

«o-bis) prevedere per le categorie protette l'assunzione per chiamata numerica sulla base delle graduatorie predisposte presso le sezioni circoscrizionali di collocamento».

**2.20**GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE  
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«p) prevedere:

1) modificando il secondo comma dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la facoltà per i lavoratori aspiranti al pubblico impiego, di iscriversi, senza cambiare residenza, nella lista di collocamento di qualunque circoscrizione, anche di altra regione, previa cancellazione, qualora già iscritti, dalla precedente lista; prevedere altresì l'abrogazione degli esistenti metodi di computo inerenti il punteggio per la formazione di graduatorie per l'impiego atti a favorire i residenti in determinati ambiti territoriali».

**2.6**

SPERONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

**2.83**CROCI, LIBERTINI, LOPEZ, MARCHETTI,  
PUCIOLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

**2.123** D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, TRONTI, SPOSETTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

**2.108** SMURAGLIA, BACCHIN

*Al comma 1, lettera q) dopo la parola: «prevedere» aggiungere: «nella fase transitoria di cui alla lettera q)».*

**2.386** GIOVANOLLA, SPOSETTI

*Al comma 1, lettera q), dopo le parole: «utilizzato occasionalmente» aggiungere: «e per non più di 15 giorni».*

**2.82** LIBERTINI, CROCETTA, LOPEZ, MARCHETTI,  
PICCOLO

*Al comma 1, sopprimere le lettere r), t), u) «in quanto materia di contrattazione».*

**2.120** BARBIERI, TRONTI, SALVI, CAVAZZUTI

*Al comma 1, sopprimere lettera r).*

**2.54** CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente:*

«r) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado in posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio in ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purchè lo stesso sia in possesso di idonea abilitazione secondo la normativa vigente; prevedere che il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo tecnico e ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali avvenga, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B del DPCM 27 luglio 1987 e successive modificazioni. La mobilità degli insegnanti deve essere espletata in prima istanza nello stesso ordine di scuola. Le utilizzazioni di cui alla

presente lettera vanno effettuate dopo che siano stati disposti i trasferimenti e i normali passaggi di cattedra. I passaggi di cui alla presente lettera potranno fra l'altro essere finalizzati a:

- 1) elevare l'obbligo scolastico nell'ambito della riforma della scuola secondaria superiore;
- 2) diffondere e rafforzare l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo, fin dalla scuola elementare, e nella scuola secondaria superiore, anche in relazione alle esigenze degli allievi e delle famiglie;
- 3) realizzare progetti adatti a diminuire lo svantaggio degli allievi portatori di handicap;».

**2.26**

MANZINI, RICEVUTO, CANDIOTO

*Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «prevedere il passaggio» aggiungere le altre: «limitatamente a precisi piani di riorganizzazione degli organici».*

**2.55**

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole: «anche per ordini e gradi e scuola diverso, mediante l'istituzione di appositi corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'abilitazione».*

**2.57**

LIBERTINI, CROCETTA, PICCOLO, LOPEZ

*Al comma 1, lettera r) aggiungere in fine: «Tali corsi di formazione, poichè dovranno garantire l'equipollenza del titolo di abilitazione a quelli conseguiti con procedura ordinaria, saranno organizzati sulla base dei seguenti criteri:*

- 1) i curricula formativi sono attuati in collaborazione tra Ministero della pubblica istruzione e università;
- 2) la durata non dovrà essere inferiore a otto mesi e dovrà comportare un esonero parziale dal servizio scolastico;
- 3) è prevista una certificazione conclusiva per l'attribuzione dell'abilitazione.

I suddetti passaggi dovranno fra l'altro essere impiegati al fine:

- 1) di elevare l'obbligo scolastico nell'ambito della riforma della scuola secondaria superiore,
- 2) di mettere in atto progetti mirati che eliminino il fenomeno della dispersione, dell'abbandono scolastico dalla scuola dell'obbligo alle superiori;
- 3) di diffondere e rafforzare l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo, sin dalle elementari e nelle superiori;
- 4) di realizzare progetti adatti a diminuire lo svantaggio degli allievi portatori di handicaps.

La mobilità degli insegnanti deve essere espletata in prima istanza nello stesso ordine di scuola».

**2.87** ALBERICI, NOCCHI, BUCCIARELLI, PAGANO,  
CAVAZZUTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera s).*

**2.53** CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, la lettera s) è così sostituita:*

«s) sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, il comma 10 dell'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 270 e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto. Conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione per le utilizzazioni del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento concorsuali, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità».

**2.88** ALBERICI, NOCCHI, BUCCIARELLI, PAGANO,  
CAVAZZUTI

*Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:*

«s) prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto, adottando una nuova regolamentazione per le utilizzazioni del predetto personale al fine di garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto previsti da leggi in vigore. È abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1994, il comma 10 dell'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 270;».

**2.27** MANZINI, RICEVUTO, CANDIOTO

*Al comma 1, lettera s) sopprimere le parole: «per le scuole materne e».*

**2.52** CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

«s-bis) le dotazioni dell'organico aggiuntivo sono destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'articolo 14 della legge n. 270/82 e successive modificazioni».

**2.90** ALBERICI, NOCCHI, BUCCIARELLI, PAGANO,  
CAVAZZUTI

*Al comma 1, lettera t) sostituire le parole: «delle procedure concorsuali», con le seguenti: «delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 10 giugno 1986, ed».*

**2.28** MANZINI, RICEVUTO, CANDIOTO

*Al comma 1, sopprimere la lettera u).*

**2.48** CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, lettera u), sopprimere le parole: «amministrativo, tecnico ed ausiliario».*

**2.50** CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «non sia comunque assegnato personale ad altro titolo» con le parole: «non sia assegnabile stabilmente altro personale docente comunque disponibile».*

**2.49** CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, lettera u), aggiungere in fine: «garantendo la continuità didattica e prevedendo un effettivo impiego dei docenti di ruolo che non riprendono servizio per supplenze ed altre forme di utilizzazione».*

**2.92** NOCCHI, BUCCIARELLI, CAVAZZUTI

*All'emendamento 2.5 aggiungere alla fine le seguenti parole: «, tenuto conto, per quanto possibile, della continuità didattica per le classi per le quali sono previste prove d'esame;».*

**2.5/1** MANZINI, RICEVUTO, CANDIOTO

*Al comma 1, alla lettera u), aggiungere in fine il seguente periodo: «; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia;».*

**2.5**

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera u), aggiungere in fine il seguente periodo: «La copertura dei posti disponibili per l'intero anno scolastico, ma non vacanti, non può essere effettuata con il ricorso a supplenze temporanee;».*

**2.30**

RICEVUTO

*Al comma 1, la lettera v), è così sostituita:*

*«v) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo delle relative procedure concorsuali al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti. Tale normativa entra in vigore contestualmente al nuovo sistema di abilitazione da conseguire ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341».*

**2.2/2**

ALBERICI, NOCCHI, CAVAZZUTI

*All'emendamento 2.2, sopprimere le parole da: «e, per quanto riguarda le accademie» fino alla fine dell'emendamento.*

**2.2/1**

MANZINI, RICEVUTO, CANDIOTO

*Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:*

*«v) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli».*

**2.2**

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera v), aggiungere il seguente periodo: «La copertura dei posti disponibili per l'intero anno scolastico, ma non vacanti, non può essere effettuata con il ricorso a supplenze temporanee».*

**2.2/3**

ALBERICI, NOCCHI, BUCCIARELLI, PAGANO, CAVAZZUTI

*Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:*

«v) definire i criteri al fine di procedere alla riduzione dei comandi e dei distacchi in essere al 1° luglio 1992 per ragioni politiche o sindacali in misura non inferiore al 50 per cento».

**2.9**

GUALTIERI

*Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:*

«z) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo;».

**2.29**

MANZINI, RICEVUTO, CANDIOTO

*Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:*

«z) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 in tutti i settori del pubblico impiego».

**2.124**

BARBIERI, TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, RUSSO

*Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:*

«z) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei dittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: legge 7 agosto 1990, n. 241».

**2.125**

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, SALVI, BACCHIN

*All'articolo 2, aggiungere la seguente lettera:*

«I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza; i relativi contributi sono posti a carico del bilancio della Camera di appartenenza e sono dedotti dal compenso del parlamentare.

**2.300**

PAGLIARINI, DUJANY

*All'articolo 2, aggiungere la seguente lettera:* «I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza, di previdenza».

**2.700**

CROCETTA, LIBERTINI, MARCHETTI, MERIGGI, PICCOLO

*Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i) procedere:

1) all'abrogazione delle norme che consentono il cumulo, anche parziale, fra retribuzione del pubblico dipendente ed indennità parlamentare».

**2.23**

SPERONI

*All'articolo 2, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis:*

«1-bis: Decretasi l'abrogazione all'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».

**2.360**

RASTRELLI

*All'articolo 2, aggiungere la seguente lettera: «I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza, di previdenza; i relativi contributi sono posti a carico del bilancio della Camera di appartenenza».*

**2.309**

PICANO, COMPAGNA, PAVAN, TRIGLIA

*All'articolo 2, aggiungere la seguente lettera: «Provvedere alla revisione delle norme sull'aspettativa dei pubblici dipendenti e sul relativo trattamento economico e previdenziale consentendo solo un cumulo parziale fra questo e l'indennità parlamentare, commisurato agli obblighi di aggiornamento e di prestazioni nell'ambito del pubblico impiego».*

**2.309** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alle materie di cui alle lettere r), t) ed u) del comma 1 del presente articolo si applica la normativa di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93».

**2.94**

ALBERICI, NOCCHI, SPOSETTI, CAVAZZUTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alle materie di cui alle lettere r), t) ed u) del comma 1 del presente articolo si applica la normativa di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93».

**2.98**

NOCCHI, BUCCIARELLI, PAGANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I punti 1), 2), 3) e 4) di cui alla lettera c) del comma 1 sostituiscono i punti da 1) a 9) dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Alle materie non più regolate con legge si intende applicata la normativa di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, adattata al regime contrattuale introdotto dalla presente legge delega».

**2.95**

NOCCHI, PAGANO

*Sopprimere il comma 2.*

**2.36**

DUJANY, FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

*Al comma 2, dopo le parole: «del presente articolo» sopprimere le parole: «e dei decreti legislativi in esso previsti».*

**2.35**

DUJANY, FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

*Sopprimere il comma 3.*

**2.81**

LIBERTINI, CROCETTA, LOPEZ, MARCHETTI,  
PICCOLO

*Sopprimere il comma 3.*

**2.37**

DUJANY, FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie e in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo».

**2.38**

DUJANY, FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

*Al comma 3, si aggiunge il seguente periodo: «Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego».*

**2.1**

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

5. Eventuali disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 1 e previo parere della Commissione di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, fino al 31 dicembre 1993».

**2.34**

IL RELATORE

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Sabato 5 settembre 1992, ore 9*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)
-